

# **FASCICOLO INFORMATIVO**

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MOTOPLATINUM PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

**Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia**

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Rami Danni

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

### **AVVERTENZA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

#### **NOTA INFORMATIVA**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**Il Cliente può richiedere presso i punti vendita e sul sito internet della Compagnia il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato e senza impegno in relazione al VEICOLO da assicurare che verrà redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal Cliente. Il preventivo avrà validità di 60 giorni e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale tariffa già in vigore.**

**AVVERTENZA:** l'Assicuratore si impegna a pubblicare sul sito internet [www.societegenerale-insurance.it](http://www.societegenerale-insurance.it) gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione."

## INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

### INFORMAZIONI GENERALI:

Il presente contratto è offerto dalle seguenti Compagnie (di seguito denominate "Assicuratore"):

Per la garanzia "Infortuni Conducente"

SOGECAP S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme.

La Compagnia appartiene al gruppo Société Générale.

La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ACPR (ex ACAM) - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ed è soggetta al controllo dell'ACPR.

In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 22 luglio 2010 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00088), la Compagnia opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano, Tel 02.94.32.14.00, sito internet [www.societegenerale-insurance.it](http://www.societegenerale-insurance.it), e-mail: [info@societegenerale-insurance.it](mailto:info@societegenerale-insurance.it).

Per tutte le garanzie, ad eccezione della garanzia "Infortuni Conducente"

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme.

La Compagnia appartiene al gruppo Société Générale.

La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR.

In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito internet [www.societegenerale-insurance.it](http://www.societegenerale-insurance.it), e-mail: [info@societegenerale-insurance.it](mailto:info@societegenerale-insurance.it).

### INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE COMPAGNIE:

Il patrimonio netto di Sogecap S.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 2.348,6 costituito da: capitale sociale per €/mio 1.168 utili portati a nuovo per €/mio 624,5 ed altre riserve per €/mio 556,1. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogecap ammonta a €/mio 2.817 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 163%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogecap ammonta a €/mio 1.268 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 300%.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 128,1 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 33,8 ed altre riserve per €/mio 94,3.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 119 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 162%.

Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 53 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 346%.

**Eventuali variazioni dei dati concernenti la situazione patrimoniale dell'Assicuratore verranno pubblicate sul sito Internet [www.societegenerale-insurance.it](http://www.societegenerale-insurance.it).**

**Sogecap** - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation - Capitale Sociale € 1.168.305.450 - Sede legale: Tour D2 - 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07160010968 - Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I.00088

**Sogessur** - Société Anonyme - Capitale Sociale € 33 825 000 - Sede legale: Tour D2 - 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094

**INFORMAZIONI SUL CONTRATTO****DURATA DEL CONTRATTO:**

Il contratto è della durata di un anno ed è stipulato senza tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta.

**AVVERTENZA** Ferma restando la durata annuale del contratto alla sua scadenza naturale, con riferimento all'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto la Compagnia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, si obbliga a mantenere operante la garanzia di responsabilità civile fino all'effetto della nuova polizza e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza. Si rinvia all'art. 8 della Sezione 2 e all'art. 13 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:**

Il contratto si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza. L'assicurazione sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio assicurativo sia stato pagato; in caso contrario l'assicurazione resterà sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901, comma 1, C.C..

**AVVERTENZA** In caso di collocamento del contratto di assicurazione a distanza, la Compagnia richiederà al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia stessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 2005 n. 82.

**DIRITTO DI RIPENSAMENTO:**

**AVVERTENZA** Per i contratti conclusi a distanza il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente avrà diritto alla restituzione della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto (in ragione di 1/360 di premio annuo per giorni di garanzia non usufruita), al netto dell'imposta e degli altri oneri posti a carico del Contraente per legge. Si rinvia agli artt. 18 della Sezione 2 e 28 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**MODALITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE NEI CONTRATTI A DISTANZA:**

Il Contraente può scegliere se ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o via mail. In ogni caso il Contraente ha il diritto di modificare successivamente la sua scelta.

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - CESSAZIONE:**

**AVVERTENZA** Eventuali dichiarazioni false o reticenti su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, nonché sulla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo sino alla cessazione del contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Si rinvia all'art. 3 della Sezione 2 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:**

**AVVERTENZA** Il Contraente e/o l'Assicurato devono informare la Compagnia, per iscritto e senza indugio, in ordine a tutte le circostanze che possono comportare un aggravamento del rischio e, in ogni caso, ogni variazione intervenuta nel rapporto contrattuale durante il corso di validità del contratto, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di assicurazione per la responsabilità civile auto la Compagnia avrà diritto di rivalsa per gli importi liquidati ai terzi danneggiati. (Es. Trasferimento di residenza in Provincia con un coefficiente di rischio più elevato). Si rinvia all'art. 6 della Sezione 2 e all'art. 7 della Sezione 3.2 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**DIMINUZIONE DEL RISCHIO:**

Se il Contraente e/o l'Assicurato comunicano alla Compagnia comprovate circostanze che comportino una diminuzione del rischio tali per cui, se conosciute al momento della conclusione del contratto di assicurazione, avrebbero portato alla determinazione di un premio minore, la Compagnia, a decorrere dalla scadenza del premio, provvederà conseguentemente a ridurre il premio, fatto salvo il diritto della Compagnia di recedere dall'assicurazione entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 C.C..

**PREMIO:**

Il premio è annuale e deve essere pagato in un'unica soluzione in contanti oppure con assegno, bonifico o carta di credito. Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia agli intermediari.

**AVVERTENZA** Il Contraente ha la possibilità di ottenere sconti rivolgendosi all'intermediario nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Compagnia.

**INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO:**

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al Contraente una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. La Compagnia provvederà a comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

**PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione ed il diritto al risarcimento del danno si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi degli artt. 2947 e 2952 C.C..

**REGIME FISCALE:**

Il contratto di assicurazione è sottoposto ad oneri fiscali imposti dalla legge italiana a carico del Contraente. L'aliquota impositiva potrà subire variazioni in ragione dell'autonomia impositiva riconosciuta alle Province come stabilito dal D. Lgs. 68/2011.

**LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO:**

Ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n. 209/05 la legge applicabile è quella italiana.

**COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

**Responsabilità Civile Auto: Il contratto copre i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del VEICOLO assicurato. Sono, inoltre, garantiti i rischi di responsabilità civile per i danni da circolazione all'interno delle Aree Private, con esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, autodromi e piste.**

**AVVERTENZA Il contratto prevede massimali che vengono applicati per sinistro/evento**

	<b>Danno Risarcito</b>	<b>Massimali</b>
DANNI AI TERZI DANNEGGIATI: Lesioni Personali e Decesso	Danno biologico, Invalidità temporanea e permanente che siano conseguenza del <i>SINISTRO</i> .	La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, ovvero 6.070.000€ per <i>SINISTRO</i> , indipendentemente dal numero delle vittime.
DANNI AI TERZI DANNEGGIATI: Danni alle Cose	Danno a cose subito a seguito del <i>SINISTRO</i> .	La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, ovvero 1.220.000€ per <i>SINISTRO</i> , indipendentemente dal numero delle vittime.

Si rinvia all'art. 5 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO:**

**AVVERTENZA** La Compagnia provvederà, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo. Nel caso in cui le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare conferma, la Compagnia potrà richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alle dovute verifiche. In tal caso la stipula del contratto resterà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione nel rispetto delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui sono tenute per legge tutte le Compagnie di Assicurazione.

**AVVERTENZA** Qualora i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del VEICOLO) siano acquisiti direttamente dalla Compagnia tramite le Banche Dati Pubbliche, il Contraente sarà tenuto a verificarne l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

**FORMULA TARIFFARIA:** La forma tariffaria offerta si basa sul sistema "Bonus/Malus" che prevede variazioni della classe di merito applicata al contratto in relazione all'assenza o al verificarsi di sinistri durante il periodo di osservazione. In particolare:

- in assenza di sinistri si matura un Bonus che comporta l'applicazione della classe di merito immediatamente inferiore a quella applicata al contratto sino ad arrivare alla classe di merito più bassa;
- in presenza di sinistri e a condizione che l'assicurato sia il Responsabile Principale dei sinistri, come risultante dalle liquidazioni effettuate nell'ultimo periodo di osservazione, si applica un Malus. In caso di Responsabilità Paritaria, ovvero quando la responsabilità nella causazione del sinistro è suddivisa tra i conducenti coinvolti, il Malus verrà applicato solo se la somma delle percentuali di responsabilità paritaria dell'assicurato sia almeno pari al 51%. Ai fini del calcolo dell'aumento da applicare al premio, i sinistri con Responsabilità Paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 14, 15 e 16 della Sezione 3.1 della polizza che individuano i criteri di assegnazione della classe di merito e i criteri di passaggio delle

classi di merito in presenza o meno di sinistri nel periodo di osservazione (per un sinistro lo scatto del Malus è di 2 classi, per 2 sinistri è di 5 classi, per 3 sinistri è di 8 classi, per 4 sinistri o più sinistri è di 11 classi).

**AVVERTENZA** Per l'assicurazione sulla Responsabilità Civile Auto, in assenza di sinistri durante il periodo di osservazione si applica la variazione in diminuzione del premio di cui all'art. 133, comma 1, Codice delle Assicurazioni Private. Si rinvia all'art. 29 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**AVVERTENZA** In caso di cessazione del rischio RCA, il Contraente potrà ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si rinvia all'art. 21 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**SOSPENSIONE TEMPORANEA E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:**

Il Contraente ha diritto di sospendere temporaneamente l'assicurazione solo una volta per ciascuna annualità per un periodo minimo di trenta giorni sino ad un massimo di trecentosessanta giorni. L'assicurazione sarà sospesa a far data del timbro postale di restituzione degli originali dei documenti assicurativi.

**AVVERTENZA** La sospensione dell'assicurazione non può essere concessa durante gli ultimi 60 giorni di validità dell'assicurazione o in caso di cessazione del rischio (es. furto).

**AVVERTENZA** In caso il Contraente non provveda alla riattivazione dell'assicurazione entro 12 mesi, il contratto di assicurazione cesserà automaticamente di produrre effetti senza alcun rimborso del premio.

**AVVERTENZA** In caso di riattivazione dell'assicurazione entro 12 mesi, il contratto verrà riattivato a far data del giorno indicato dal Contraente e la data di scadenza indicata in polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato. Si rinvia all'art. 4 della Sezione 3.1 della polizza per le modalità di esercizio da parte del Contraente del diritto di sospensione temporanea e riattivazione del contratto di assicurazione.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO:**

**AVVERTENZA** Entro cinque giorni dal pagamento del premio, il certificato di assicurazione verrà trasmesso al Contraente su supporto durevole tramite posta

elettronica, salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disamina dei dati e/o della documentazione trasmessa in sede di rilascio del preventivo.

**AVVERTENZA** Dal 18 ottobre 2015 il contrassegno è diventato digitale e, pertanto, non verrà più consegnato in cartaceo al Contraente. Il controllo sulla regolarità dell'assicurazione sarà effettuato dalla Forze dell'Ordine attraverso un sistema telematico.

**AVVERTENZA** L'assicurato è invece tenuto a tenere a bordo del VEICOLO il certificato di assicurazione.

**FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DEL MALUS:**

**AVVERTENZA** Il Contraente ha la facoltà di evitare l'applicazione del Malus rimborsando, entro la scadenza del contratto, gli importi liquidati a titolo definitivo dalla Compagnia al/i danneggiato/i per i sinistri che hanno determinato tale evoluzione. Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI a mezzo assegno o bonifico bancario. Si rinvia all'art. 17 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO - CLASSI DI MERITO: SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI**

L'attestazione sullo stato del rischio contiene l'indicazione della classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale. L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto una durata inferiore al periodo di osservazione. L'attestato di rischio verrà messo a disposizione del Contraente e, se persona diversa, al proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria, all'interno delle Aree Riservate accessibili mediante i codici di accesso rilasciati in sede di conclusione del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, i dati relativi all'attestato di rischio verranno trasmessi alla Banca Dati ATRC di ANIA. Qualora in corso di contratto si verifici una delle seguenti circostanze: furto del VEICOLO, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, la Compagnia metterà a disposizione l'attestazione sullo stato del rischio, nei termini e con le modalità di cui sopra, purché il periodo di osservazione risulti concluso. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del VEICOLO, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva la propria validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

**AVVERTENZA** La classe di merito universale riportata sull'attestato di rischio è strumento di confronto tra le varie proposte di Responsabilità Civile di ciascuna compagnia di assicurazione e consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'assicurato.

**COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO E PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO:**

**AVVERTENZA** In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso alla Società di Gestione dei sinistri entro tre giorni dalla data del Sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza a mezzo di

raccomandata A.R., fax o e-mail. Si rinvia all'art. 22 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di invio dell'avviso.

**AVVERTENZA** La Compagnia non aderisce al sistema di risarcimento diretto e, pertanto, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private. L'Assicurato, quindi, dovrà chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del Sinistro. Si rinvia all'art. 23 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa, estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del sinistro; generalità di eventuali testi; indicazione dell'eventuale intervento di Autorità sul luogo del sinistro; indicazione dei danni materiali e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno; l'indicazione dei danni delle persone, unitamente ai dati relativi all'età e attività del danneggiato, del suo reddito, dell'entità delle lesioni subite come comprovate da attestazione medica da cui risulti l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché alla dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private o, in caso di decesso, allo stato di famiglia della vittima. La Compagnia, in caso di richiesta danni avanzata da un terzo danneggiato dalla circolazione del VEICOLO assicurato, provvederà a formulare al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta entro sessanta giorni in caso di danni materiali oppure novanta giorni in caso di danni alle persone, decorrenti dalla ricezione della richiesta risarcitoria o dall'invio dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia stessa. In caso di accordo la Compagnia provvederà al pagamento entro i successivi quindici giorni.

**AVVERTENZA** Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

**SINISTRO CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO:**

**AVVERTENZA** In caso di sinistro occorso con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all'impresa di assicurazione preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Si rinvia all'art. 25 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**SINISTRO CON CONTROPARTI ESTERE:**

**AVVERTENZA** In caso di sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno Stato estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all'Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione 39, 20145 Milano, che provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell'impresa



incaricata alla liquidazione del danno. Si rinvia all'art. 26 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:**

Non sono considerati terzi e, pertanto, non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria i soggetti indicati nell'art. 8) della Sezione 3.1 della polizza. In particolare si prenda nota sin da ora che, ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, non è considerato terzo e, pertanto, non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria: il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Limitatamente ai danni alle cose, non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione: il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario del contratto di leasing, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o del proprietario del veicolo, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, locatario del contratto di leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivono con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. Ove l'assicurato sia una società, sono altresì esclusi dall'assicurazione i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con costoro in uno dei rapporti precedentemente indicati.

**ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE:**

**AVVERTENZA** Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del danno, come meglio specificato agli artt. 2, 3, 4, 6 e 10, della Sezione 2 della polizza e agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, della Sezione 3.1 della polizza.

In particolare si prenda nota sin da ora che l'assicurazione non ha effetto nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative; conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al conducente sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; danni causati a terzi dal veicolo in caso di partecipazione a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti; danni subiti dai terzi trasportati qualora il trasporto sia stato effettuato in deroga alle disposizioni normative vigenti o a quelle della Carta di Circolazione; Certificato di Circolazione non aggiornato; veicolo dato a noleggio in assenza della prescritta licenza; veicolo con targa in prova qualora la circolazione avvenga in violazione delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo; dolo del conducente, del Contraente o dell'Assicurato; scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, così come colpi di stato civili e

militari, guerre, invasioni, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, colpo di stato militare o usurpazione di potere, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni a cose derivanti da atti o disposizioni di autorità pubbliche, centrali, regionali o locali; danni causati ai beni trasportati o consegnati presenti nel VEICOLO assicurato; causati a beni utilizzati, detenuti o custoditi dall'Assicurato; causati o aggravati dal trasporto di materiali esplosivi, combustivi, combustibili o corrosivi nel VEICOLO assicurato; danni causati dal VEICOLO assicurato qualora trasporti fonti di radiazioni ionizzanti destinate ad essere utilizzate al di fuori di un impianto nucleare, ove tali fonti siano all'origine del sinistro o ne abbiano aggravato gli effetti; danni causati da ordigni o dispositivi progettati per esplodere con l'alterazione della struttura del nucleo atomico, o da combustibile nucleare, da prodotti o scorie radioattivi o da qualunque altra fonte di radiazioni ionizzanti, per i quali la responsabilità esclusiva sia ascrivibile all'operatore di un impianto nucleare.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, l'assicurazione non ha altresì effetto nel caso di circolazione del VEICOLO avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**AVVERTENZA** Guida Esperta o Guida Esclusiva (un conducente): L'assicurazione può prevedere ulteriori clausole di limitazione della Responsabilità Civile qualora il Contraente, in sede di stipulazione dell'assicurazione, dichiari che il VEICOLO sarà condotto unicamente da persona di età non inferiore a 25 anni compiuti o dichiarati che il VEICOLO sarà condotto esclusivamente dalla persona indicata in polizza. Qualora in polizza siano previste clausole di Guida Esperta o di Guida Esclusiva, in caso di sinistro causato da un conducente di età inferiore a 25 anni o da un conducente diverso da quello indicato in polizza, la Compagnia avrà diritto di agire in rivalsa per gli importi liquidati ai terzi danneggiati. Si rinvia all'art. 8 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**CASI DI RIVALSA:**

**AVVERTENZA** Il contratto prevede casi di rivalsa in presenza dei quali la Compagnia può agire nei confronti dell'Assicurato e anche del Contraente per ottenere la restituzione degli importi liquidati ai terzi danneggiati. Si rinvia agli artt. 3, 4, 6 e 10 della Sezione 2 della polizza e agli artt. 6, 7, 8 e 9 della Sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI:** I contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano alle condizioni e modalità meglio specificate all'art. 24 della Sezione 3.1 della polizza.

**COPERTURE ASSICURATIVE ACCESSORIE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

**AVVERTENZA** Le coperture assicurative accessorie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e se il relativo premio è stato pagato.

**AVVERTENZA** Le coperture assicurative accessorie prevedono massimali, franchigie o scoperti che vengono applicati per sinistro/evento

**Infortunati Conducente: La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente del conducente del Veicolo assicurato. Si rinvia agli artt. 1 e 5 della Sezione 3.2 per gli aspetti di dettaglio.**

Garanzia	Massimali	Scoperto
Invalidità Permanente	50.000€ in caso di postumo permanente del 100%.	10% per invalidità permanente. In caso di postumo inferiore al 10%, la <i>COMPAGNIA</i> non liquiderà alcuna indennità. In caso di postumo permanente superiore al 10% l'indennità verrà riconosciuta solo per la parte eccedente. A titolo esemplificativo: somma assicurata 50.000€, invalidità permanente del 13%, importo liquidato 1.500€ (13%-10%=3% $\times$ 50.000€=1.500€). Nessuno scoperto sarà applicato in caso di utilizzo del paraschiena (confermato per iscritto dal verbale dell'ambulanza o delle Forze dell'Ordine).
Morte	50.000€	-

**Tutela Legale: La garanzia di Tutela Legale è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per un incidente stradale che vede coinvolto il Veicolo assicurato. Si rinvia agli artt. 1 e 5 della Sezione 3.3 per gli aspetti di dettaglio.**

Garanzia	Massimali
Consulenza Preventiva	350€
Perizia	1.000€
Consulenza specialistica	350€
Assistenza stragiudiziale	500€
Assistenza in giudizio	1.500€ - I grado di giudizio 2.000€ - II grado di giudizio 3.000€ - III grado di giudizio

**Furto: La garanzia Furto copre, nei limiti e alle condizioni di Polizza, la perdita del possesso del mezzo assicurato a seguito del reato consumato di Furto. Si rinvia agli artt. 1 e 4.1 della Sezione 3.4 per gli aspetti di dettaglio.**

Garanzia	Indennizzo	Scoperto	Principali Limitazioni
La garanzia copre la perdita del possesso del Veicolo assicurato a seguito del reato consumato di Furto, così come definito dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente.	La Compagnia liquiderà all'Assicurato il Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro, al netto dello scoperto applicabile e nei limiti della somma assicurata. L'Indennizzo per Furto non potrà mai essere cumulato con l'indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.	Per ogni singolo Sinistro la Compagnia applicherà i seguenti scoperti e relativi minimi, in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.4 della Polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€.	La garanzia Furto non è operante nei seguenti casi: a) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, conducente del Veicolo assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; b) Furto commesso mentre il Veicolo assicurato era in custodia di terzi soggetti; c) Rapina, come definito dall'art. 628 c.p.; d) Appropriazione indebita, come definito dall'art. 646 c.p.; e) tentativo di Furto o Rapina; f) Furto parziale; g) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena anti-furto o altri sistemi

			<p>antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul VEICOLO).</p> <p>La garanzia Furto non copre i beni che si trovavano sul Veicolo assicurato oggetto di Furto. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia Furto non copre:</p> <p>a) eventuali optional del Veicolo assicurato;</p> <p>b) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.</p> <p>La garanzia Furto non copre i danni subiti o arrecati dal Veicolo assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto.</p>
--	--	--	--

**Illustrazione Funzionamento dello Scoperto:**

Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto  $900 \times 25\% = 225\text{€}$ ,  $225\text{€} < 250\text{€}$ ; Importo a carico dell'Assicurato 250€ - Importo liquidato  $900\text{€} - 250\text{€} = 650\text{€}$ .

Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto  $1.500 \times 25\% = 375\text{€}$ ,  $375\text{€} > 250\text{€}$ ; Importo a carico dell'Assicurato 375€ - Importo liquidato  $1.500\text{€} - 375\text{€} = 1.125\text{€}$ .

**Incendio: La garanzia Incendio copre, nei limiti e alle condizioni di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di Incendio.** Si rinvia agli artt. 1 - 4.2 della Sezione 3.4 per gli aspetti di dettaglio.

Garanzia	Indennizzo	Scoperto	Principali Limitazioni
La garanzia copre la distruzione del Veicolo assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Si ha distruzione quando i danni subiti dal Veicolo a seguito di Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto degli scoperti applicabili.	La Compagnia liquiderà il Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto dello scoperto applicabile e nei limiti della somma assicurata. L'Indennizzo per Incendio non potrà mai essere cumulato con l'Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.	Per ogni singolo Sinistro la Compagnia applicherà i seguenti scoperti e relativi minimi in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.4 della Polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€.	La garanzia Incendio non copre i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio. La garanzia Incendio non copre altresì i beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento dell'Incendio. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia Incendio non copre: a) eventuali optional del Veicolo assicurato; b) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento dell'Incendio, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia Incendio non comprende la copertura per Ricorso Terzi da Incendio.

**Illustrazione Funzionamento dello Scoperto:**

Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto  $900 \times 25\% = 225\text{€}$ ,  $225\text{€} < 250\text{€}$ ; Importo a carico dell'Assicurato 250€ - Importo liquidato  $900\text{€} - 250\text{€} = 650\text{€}$ .

Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto  $1.500 \times 25\% = 375\text{€}$ ,  $375\text{€} > 250\text{€}$ ; Importo a carico dell'Assicurato 375€ - Importo liquidato  $1.500\text{€} - 375\text{€} = 1.125\text{€}$ .



**Rinuncia alla Rivalsa:** In caso di sinistro causato da conducente in stato di ebbrezza, la Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente unicamente nei seguenti casi e alle seguenti condizioni e modalità:

RINUNCIA ALLA RIVALSA	Quando	Tasso Alcolemico	Franchigia
Rinuncia Totale	Guida in stato di ebbrezza del Conducente	Inferiore a 0,8 grammi per litro;	-
Rinuncia Parziale	Guida in stato di ebbrezza del Conducente	Compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro.	3.000€ per Sinistro a carico dell'Assicurato

Si rinvia alla Sezione 3.5 della polizza per gli aspetti di dettaglio

**AVVERTENZA** La rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia è operante solo per il primo Sinistro per annualità assicurativa.

**Kasko:** La garanzia Kasko, copre nei limiti e alle condizioni di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato. Si rinvia agli artt. 1 - 4 della Sezione 3.6 per gli aspetti di dettaglio

KASKO	Indennizzo	Scoperto	Principali Limitazioni
La garanzia copre, nei limiti del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione del Veicolo assicurato.	La Compagnia procederà al risarcimento in forma specifica nei limiti e alle condizioni di polizza, dei danni subiti dal Veicolo assicurato e coperti dalla garanzia KASKO, sino a concorrenza del valore assicurato indicato in polizza, al netto del degrado d'uso, ove applicabile, e dello scoperto previsto.	Per ogni singolo Sinistro la Compagnia applicherà i seguenti scoperti e relativi minimi in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.4 della Polizza: scoperti e relativi minimi applicabili nel caso in cui le riparazioni siano effettuate presso il CONCESSIONARIO UFFICIALE del Veicolo assicurato: a) Zona 1: Franchigia a carico dell'Assicurato di 350€; b) Zona 2: Franchigia a carico dell'Assicurato di 250€; c) Zona 3: Franchigia a carico dell'Assicurato di 150€; Qualora le riparazioni non siano effettuate presso il CONCESSIONARIO UFFICIALE del Veicolo assicurato scoperti e relativi minimi saranno raddoppiati.	La garanzia KASKO è opzionabile solo se è acquistata la garanzia Responsabilità Civile Auto. Il Veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza determinato sulla base del prezzo di mercato (comprensivo di iva) risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE al momento della sottoscrizione o rinnovo della garanzia KASKO.

#### **PACCHETTO PREMIUM – GARANZIE ACCESSORIE**

**AVVERTENZA** Le coperture assicurative opzionate sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza e se il relativo premio è stato pagato.

**AVVERTENZA** Le coperture assicurative prevedono massimali, franchigie o scoperti che vengono applicati per sinistro/evento.

FURTO PARZIALE	Indennizzo	Scoperto	Principali Limitazioni
La garanzia Furto Parziale copre i seguenti danni cagionati al Veicolo assicurato nell'esecuzione o in conseguenza del Furto in presenza di manomissione o scasso: a) danni subiti dal Veicolo assicurato in caso di Furto consumato con ritrovamento del Veicolo assicurato prima che siano decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente;	La Compagnia liquiderà all'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di polizza, i danni coperti dalla garanzia Furto Parziale sino a concorrenza del valore assicurato indicato in polizza, al netto del degrado d'uso e degli scoperti applicabili. L'Indennizzo per Furto Parziale non potrà mai essere cumulato con l'indennizzo dovuto per	Per ogni singolo Sinistro la Compagnia applicherà i seguenti scoperti e relativi minimi in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.4 della Polizza: a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico	La garanzia Furto Parziale non è in ogni caso operante nei seguenti casi: a) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, conducente del Veicolo assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; b) Rapina, come definito dall'art. 628 c.p., o tentata rapina; c) Appropriazione indebita, come definito dall'art. 646 c.p.;

<p>b) danni subiti dal Veicolo assicurato in caso di Furto tentato del Veicolo assicurato;</p> <p>c) danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al Furto, purché i danni siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.</p>	<p>le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.</p>	<p>dell'Assicurato di 250€;</p> <p>d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€;</p> <p>e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'Assicurato di 250€.</p>	<p>d) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Veicolo, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, stabilmente installati sul VEICOLO);</p> <p>L'estensione della garanzia Furto non copre i beni che si trovavano sul VEICOLO assicurato oggetto di Furto. A titolo esemplificativo e non limitativo, non sono coperti:</p> <p>a) eventuali optional del VEICOLO assicurato;</p> <p>b) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.</p>
--	--	---	---

Si rinvia agli artt. 1 - 2.1 della Sezione 3.7.1 per gli aspetti di dettaglio

Ricorso Terzi da Incendio	Indennizzo	Franchigia	Principali Limitazioni
<p>La garanzia Ricorso Terzi da Incendio copre i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi da incendio del Veicolo assicurato, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dell'Assicurato per il ricovero del Veicolo assicurato, quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private.</p>	<p>La Compagnia liquiderà i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi a seguito dell'Incendio del Veicolo assicurato nei limiti di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, al netto della franchigia applicabile.</p>	<p>Per ogni singolo sinistro, la Compagnia applicherà una Franchigia fissa e assoluta di Euro 1.000,00.</p>	<p>Ai fini dell'operatività della garanzia Ricorso Terzi da Incendio non sono considerati terzi:</p> <p>a) il coniuge, il convivente e ogni persona che stabilmente convive con l'Assicurato e/o con il Contraente (stesso Stato di Famiglia);</p> <p>b) Se l'Assicurato o il Contraente non è una persona fisica, non sono Terzi le società in cui l'Assicurato o il Contraente o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore.</p>

Si rinvia agli artt. 1 - 2.2 della Sezione 3.7.1 per gli aspetti di dettaglio

#### ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE ACCESSORIE:

**AVVERTENZA** Le coperture assicurative accessorie prevedono limitazioni ed esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come meglio specificato nella Sezione 3.2 "Infortuni del Conducente" agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 13; nella Sezione 3.3 "Tutela Legale" agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; nella Sezione 3.4 "Furto/Incendio" agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13; nella Sezione 3.5 "Rinuncia Parziale alla Rivalsa" all'art. 1; nella Sezione 3.7.1 "Estensione Garanzia Furto/Incendio" agli artt. 1, 2 e 3; nella Sezione 3.6 "KASKO" agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

**AVVERTENZA** Le coperture assicurative accessorie Furto/Incendio e KASKO non sono operanti per i seguenti Veicoli: Veicoli utilizzati professionalmente in

attività di noleggio; moto taxi; autoscuole; consegne a domicilio o per servizio pubblico; Veicoli costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning; Veicoli utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo; Quad e Sidecar, inoltre la copertura assicurativa accessoria KASKO non è operante per i Veicoli immatricolati da più di 5anni.

#### CASI DI DECADENZA:

**AVVERTENZA** La copertura assicurativa accessoria di Tutela Legale prevede la decadenza dalla relativa garanzia qualora il Contraente e/o l'Assicurato non provvedano a far pervenire alla Compagnia o alla SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI, notizia di ogni atto a loro notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Si rinvia all'art. 8 della Sezione 3.3 per gli aspetti di dettaglio.

**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - SINISTRI RCA:**

**AVVERTENZA** Il Contratto prevede modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia gli artt. 22 e 23 della sezione 3.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

**LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - SINISTRI GARANZIE ACCESSORIE:**

**AVVERTENZA** L'Assicurato deve dare avviso alla SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza mediante invio della denuncia di sinistro contenente la descrizione dei fatti e integrata dalla documentazione indicata nell'art. 8 della Sezione 3.2 "Infortunati del Conducente"; art. 8 della Sezione 3.3 "Tutela Legale"; artt. 8 e 9 della Sezione 3.4 "Furto/Incendio"; art. 7 della Sezione 3.6 "KASKO".

**AVVERTENZA** L'inadempimento all'obbligo di avviso può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

**RECLAMI:**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto secondo le seguenti modalità:

- via mail a: [reclami@societegenerale-insurance.it](mailto:reclami@societegenerale-insurance.it),
- per posta ordinaria a SOCIETE GENERALE INSURANCE- Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano

avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla voce "Come presentare un reclamo", scaricando il modello "facsimile di reclamo all'IVASS" ed avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le

modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS o utilizzare i sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile (con esclusione dei contratti di assicurazione RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita). Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a tutti i sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a 15.000,00 euro. La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sul sito dell'Istituto di Vigilanza ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "conciliazione paritetica";

c) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Sogessur S.A. e Sogecap S.A. sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

1 ottobre 2018

**SOGESSUR S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Il Rappresentante Legale**  
**Frédéric Coin**



**SOGECAP S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Il Rappresentante Legale**  
**Frédéric Coin**



**Sogecap** - Société Anonyme d'assurance sur la vie et de capitalisation - Capitale Sociale € 1.168.305.450 - Sede legale: Tour D2 - 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07160010968 - Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I.00088

**Sogessur** - Société Anonyme - Capitale Sociale € 33 825 000 - Sede legale: Tour D2 - 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 - Iscritta nell'elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094

## 1. GLOSSARIO

I termini riportati nel presente contratto in maiuscolo corsivo si riferiscono interamente ed esclusivamente alle seguenti definizioni:

1. **AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO:** Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, quali, a titolo esemplificativo: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico.
2. **AREE PRIVATE:** Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo esemplificativo: cortili condominiali, cantieri recintati, ecc., ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.
3. **ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.
4. **ASSICURAZIONE:** Il presente contratto di assicurazione.
5. **ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO:** Documento che la COMPAGNIA è tenuta a rilasciare, contenente le caratteristiche del RISCHIO assicurato, la CLASSE DI MERITO di provenienza, quella di assegnazione del contratto, la CLASSE UNIVERSALE (CU), l'indicazione dei SINISTRI verificatisi negli ultimi 5 anni e la specificazione della tipologia del danno liquidato.
6. **BONUS/MALUS:** Formula tariffaria per l'assegnazione delle CLASSI DI MERITO in base alla presenza o all'assenza di SINISTRI nel PERIODO DI OSSERVAZIONE considerato.
7. **CLASSE DI MERITO:** La classe di merito assegnata dalla COMPAGNIA al contratto.
8. **CLASSE UNIVERSALE (CU):** Parametro di riferimento tra le offerte delle imprese di assicurazione.
9. **COMPAGNIA:** Per la garanzia «Infortuni Conducente», Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. Per tutte le altre garanzie, Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.
10. **CONCESSIONARIO UFFICIALE:** officina della casa costruttrice del MEZZO ASSICURATO autorizzata ad effettuare le riparazioni con ricambi originali.
11. **CONDUCENTE:** Il soggetto alla guida del MEZZO ASSICURATO al momento del SINISTRO.
12. **CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula l'ASSICURAZIONE.
13. **FAMILIARE CONVIVENTE:** Il componente del nucleo familiare avente la stessa residenza come risultante dallo stato di famiglia.
14. **FRANCHIGIA:** Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.
15. **FURTO:** La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale)
16. **INCENDIO:** Si intende l'incendio del MEZZO ASSICURATO per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
17. **INTERMEDIARIO:** L'intermediario dell'ASSICURAZIONE.
18. **LEGGE:** Normativa vigente in materia.
19. **MASSIMALE:** Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'ASSICURAZIONE.
20. **VEICOLO o MEZZO ASSICURATO:** Veicoli a motore omologati come Ciclomotore e Motociclo, così come definiti dal Codice della Strada Italiano, per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE. Ai soli fini della garanzia accessoria Furto/Incendio e KASKO sono esclusi i veicoli di cui, rispettivamente, all'art. 6 della Sezione 3.4 e all'art. 6 della Sezione 3.6 di polizza.
21. **PERDITA TOTALE del mezzo assicurato:** Si ha PERDITA TOTALE DEL MEZZO ASSICURATO quando il MEZZO ASSICURATO, a seguito di FURTO, non venga ritrovato entro 60 giorni successivi e consecutivi dalla data di denuncia alle Autorità Competenti, oppure quando i danni subiti dal MEZZO ASSICURATO a causa dell'INCENDIO, superino l'80% del VALORE COMMERCIALE del MEZZO ASSICURATO alla data del SINISTRO.
22. **PERIODO DI OSSERVAZIONE:** Periodo durante il quale la COMPAGNIA determina la CLASSE DI MERITO da attribuire al contratto per l'anno successivo in base all'applicazione delle regole evolutive. In caso di MEZZO ASSICURATO per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della ASSICURAZIONE e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza annuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.
23. **PREMIO:** La somma dovuta dal CONTRAENTE. Il PREMIO è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla LEGGE a carico del CONTRAENTE e delle provvigioni riconosciute dalla COMPAGNIA agli INTERMEDIARI.
24. **RESIDENZA:** Il luogo di dimora abituale.
25. **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI:** L'INTERMEDIARIO e la SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI.
26. **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RDP):** con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione sinistri: DFF S.a.s., Via De Tillier 3/A, cap. 11100 - Aosta, segreteria@dffsas.eu - pec: segreteria@pec.dffsas.eu.
27. **RESPONSABILITA' PARITARIA:** La responsabilità paritaria ricorre qualora la responsabilità nella causazione del SINISTRO venga attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti. La corresponsabilità paritaria del CONDUCENTE darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ai fini del peggioramento della CLASSE DI MERITO in caso di successivi SINISTRI, in cui vi sia la responsabilità del CONDUCENTE del MEZZO ASSICURATO, che comportino una percentuale di responsabilità "cumulata" almeno pari al 51%.
28. **RESPONSABILITA' PRINCIPALE:** Nel caso in cui il SINISTRO coinvolga due veicoli, per responsabilità principale deve intendersi la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti. In caso di SINISTRI con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale del CONDUCENTE ricorre quando gli sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
29. **RISCHIO:** La probabilità che si verifichi il SINISTRO e l'entità dei danni che possono derivarne.
30. **RIVALSA:** Azione esercitata dalla COMPAGNIA per ottenere la ripetizione delle somme pagate a terzi danneggiati nei casi espressamente indicati in polizza.
31. **RISARCIMENTO:** Importo liquidato dalla COMPAGNIA al terzo danneggiato in caso di SINISTRO.
32. **SCOPERTO:** Percentuale della somma da liquidare a cura della COMPAGNIA che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.
33. **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.
34. **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI:** Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano (MI).
35. **STRADA:** L'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
36. **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI:** Per la garanzia «Infortuni Conducente», Sogecap S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano. Per tutte le altre garanzie, Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.
37. **VALORE d'acquisto DEL MEZZO ASSICURATO:** Il prezzo di acquisto (al netto di IVA), così come risultante dai documenti di acquisto e/o dalla fattura di acquisto.
38. **VALORE commerciale DEL MEZZO ASSICURATO:** Il valore di mercato (al netto di IVA) del MEZZO ASSICURATO come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE.

1 ottobre 2018



## 2. CONDIZIONI GENERALI

1. **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:** L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione da parte della COMPAGNIA della garanzia assicurativa di Responsabilità Civile Auto e, ove acquistate, delle seguenti garanzie assicurative accessorie offerte dalla COMPAGNIA:  
a) GARANZIE ACCESSORIE: Infortuni del Conducente, Tutela Legale, FURTO totale e INCENDIO, Rinuncia alla rivalsa; Kasko;  
b) PACCHETTO PREMIUM: FURTO Parziale, Ricorso Terzi da Incendio. Le predette garanzie sono acquistabili solo se il CONTRAENTE ha acquistato la garanzia standard FURTO/INCENDIO.
2. **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO:** La presente ASSICURAZIONE ha effetto dalla data di decorrenza indicata in polizza se il PREMIO è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
3. **DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE:** Il PREMIO dell'ASSICURAZIONE è determinato in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative e conseguentemente del diritto all'indennizzo e/o alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 C.C.. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice. Con riferimento all'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, la COMPAGNIA, nella misura in cui abbia contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, avrà diritto di RIVALSA verso l'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
4. **RICHIESTA FRAUDOLENTA:** Qualora il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, anche se solo in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto, l'ASSICURATO decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'ASSICURAZIONE. Con riferimento all'assicurazione per la Responsabilità Civile, la COMPAGNIA, nella misura in cui abbia contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, avrà diritto di RIVALSA verso l'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
5. **ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI:** In caso di SINISTRO, se sullo stesso interesse e per il medesimo o analogo RISCHIO coesistono più assicurazioni, l'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta degli altri contratti stipulati alla SOCIETA' di GESTIONE DEI SINISTRI e/o alla COMPAGNIA. In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve dare detto avviso a tutti gli assicuratori e potrà richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente da riscuotere non superino l'ammontare del danno.
6. **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:** Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono dare comunicazione scritta alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non accettati da parte della COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o alla prestazione nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Con riferimento all'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, la COMPAGNIA, nella misura in cui abbia contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, avrà diritto di RIVALSA verso l'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
7. **DIMINUIZIONE DEL RISCHIO:** Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO comunicano alla COMPAGNIA comprovate circostanze che comportino una diminuzione del RISCHIO tali per cui, se conosciute al momento della conclusione dell'ASSICURAZIONE, avrebbero portato alla determinazione di un PREMIO minore, la COMPAGNIA, a decorrere dalla scadenza del PREMIO, provvederà conseguentemente a ridurre il PREMIO, fatto salvo il diritto alla COMPAGNIA di recedere dall'ASSICURAZIONE entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 C.C..
8. **DURATA DELL'ASSICURAZIONE:** L'ASSICURAZIONE è della durata di un anno e cessa alla data di scadenza indicata in polizza.
9. **PREMIO:** Il PREMIO è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno e deve essere pagato in un'unica soluzione mediante contanti oppure assegno, bonifico o carta di credito, secondo le modalità previste nella sottoscrizione, alla COMPAGNIA o ad altro soggetto da quest'ultima autorizzato. Il PREMIO è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla COMPAGNIA agli eventuali INTERMEDIARI.
10. **OBBLIGO DI SALVATAGGIO:** L'ASSICURATO è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.. Qualora l'ASSICURATO non adempia colposamente o dolosamente all'obbligo del salvataggio, la COMPAGNIA avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Con riferimento all'assicurazione per la responsabilità civile auto, la COMPAGNIA, nella misura in cui abbia contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, avrà diritto di RIVALSA verso l'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
11. **COMUNICAZIONI:** Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate per lettera raccomandata o telefax, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari. In ogni caso il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA eventuali variazioni della propria RESIDENZA, o della sede legale in caso di persona giuridica, nonché di quella del proprietario o del Locatario del MEZZO ASSICURATO, in caso di locazione finanziaria, come risultante dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o dal Certificato di Circolazione.
12. **MODALITA' DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE NEI CONTRATTI A DISTANZA:** Il CONTRAENTE può scegliere se ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o via mail. In ogni caso il CONTRAENTE ha il diritto di modificare successivamente la sua scelta. **Il CONTRAENTE, qualora abbia scelto di ricevere o trasmettere la documentazione contrattuale su supporto cartaceo, dovrà restituire, entro 15 giorni dalla conclusione del contratto, l'originale sottoscritto alla COMPAGNIA.**
13. **LEGGE APPLICABILE:** Ai sensi dell'Art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private, la legge applicabile è quella italiana.
14. **TERMINE DI PRESCRIZIONE:** Il diritto al RISARCIMENTO si prescrive in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi degli artt. 2947 e 2952 C.C..
15. **ONERI FISCALI: GLI ONERI FISCALI PRESENTI E FUTURI RELATIVI AL PRESENTE CONTRATTO SONO A CARICO DEL CONTRAENTE.**
16. **FORO COMPETENTE:** PER QUALSIASI CONTROVERSA INERENTE AL PRESENTE CONTRATTO SARÀ COMPETENTE IL FORO DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO.
17. **FORMA DELL'ASSICURAZIONE: LE EVENTUALI MODIFICHE, PROROGHE, RINNOVI E SOSTITUZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO CONCORDATE FRA LE PARTI DEBBO ESSERE PROVATI PER ISCRITTO.**
18. **DIRITTO DI RIPENSAMENTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONCLUSO A DISTANZA:** Il CONTRAENTE, in caso di contratto concluso a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione dell'ASSICURAZIONE ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il CONTRAENTE, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta alla COMPAGNIA mediante raccomandata A.R. La COMPAGNIA provvederà a restituire al CONTRAENTE il premio pagato, al netto degli oneri posti a carico del CONTRAENTE per Legge. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data di spedizione degli originali dei documenti assicurativi, risultante dal timbro postale.
19. **RECLAMI:** Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto secondo le seguenti modalità:  
via mail a: [reclami@societegenerale-insurance.it](mailto:reclami@societegenerale-insurance.it),  
per posta ordinaria a SOCIETE GENERALE INSURANCE- Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano  
avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla voce "Come presentare un reclamo", scaricando il modello "facsimile di reclamo all'IVASS" ed avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS o utilizzare i sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile (con esclusione dei contratti di assicurazione RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita). Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a tutti i sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a 15.000,00 euro. La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sul sito dell'Istituto di Vigilanza ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "conciliazione paritetica";

c) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

**20. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: PER QUANTO NON DIVERSAMENTE STABILITO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

1 ottobre 2018

### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI

#### 3.1. GARANZIA RCA

- OGGETTO DELLA GARANZIA:** Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'ASSICURAZIONE. La COMPAGNIA si impegna a corrispondere, entro i limiti indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di RISARCIMENTO per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del MEZZO ASSICURATO su STRADA oppure nelle AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO, nonché all'interno delle AREE PRIVATE, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.
- VALIDITA' TERRITORIALE:** L'ASSICURAZIONE copre la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del MEZZO ASSICURATO nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei seguenti paesi: gli Stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
- VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicata in polizza, purché sia stato pagato il PREMIO al momento della conclusione del contratto.
- SOSPENSIONE TEMPORANEA E RIATTIVAZIONE dell'ASSICURAZIONE:** Il CONTRAENTE ha diritto di sospendere temporaneamente l'ASSICURAZIONE solo una volta per ciascuna annualità per un periodo minimo di 30 giorni sino ad un periodo massimo di 360 giorni. Il CONTRAENTE dovrà farne richiesta alla COMPAGNIA a mezzo Raccomandata A.R. e distruggere il Certificato di Assicurazione. L'ASSICURAZIONE sarà sospesa a far data del giorno riportato sul timbro postale apposto alla lettera mediante la quale è stata richiesta la sospensione. Nel caso in cui il CONTRAENTE non provveda alla riattivazione dell'ASSICURAZIONE entro 12 mesi dall'avvenuta sospensione, il contratto di ASSICURAZIONE cesserà automaticamente di produrre effetti senza alcun rimborso del PREMIO. In caso di riattivazione dell'ASSICURAZIONE entro 12 mesi dall'avvenuta sospensione, l'ASSICURAZIONE verrà riattivata a far data del giorno indicato dal CONTRAENTE e la data di scadenza indicata in polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato. Il PERIODO DI OSSERVAZIONE rimarrà sospeso per tutta la durata della sospensione e riprenderà a decorrere dalla data di riattivazione del contratto di ASSICURAZIONE. La sospensione dell'ASSICURAZIONE non può essere concessa durante gli ultimi 60 giorni di validità dell'ASSICURAZIONE o in caso di cessazione del RISCHIO.
- GARANZIE PRESTATE:** I Massimali sono applicati per SINISTRO/evento:

	Danno Risarcito	Massimali
DANNI AI TERZI DANNEGGIATI: Lesioni Personali e Decesso	Danno biologico, Invaldità temporanea e permanente del terzo danneggiato che siano conseguenza del SINISTRO.	La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, ovvero 6.070.000,00€ per SINISTRO, indipendentemente dal numero delle vittime.
DANNI AI TERZI DANNEGGIATI: Danni alle Cose	Danno materiale subito dal terzo danneggiato a seguito del SINISTRO.	La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, ovvero 1.220.000,00€ per SINISTRO, indipendentemente dal numero delle vittime.

- ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: L'ASSICURAZIONE NON HA EFFETTO NEI SEGUENTI CASI:**
  - CONDUCENTE non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative;
  - CONDUCENTE in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al CONDUCENTE sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
  - danni causati a terzi dal MEZZO ASSICURATO in caso di partecipazione a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti;
  - danni subiti dai terzi trasportati qualora il trasporto sia stato effettuato in deroga alle disposizioni normative vigenti o a quelle della Carta di Circolazione;
  - Certificato di Circolazione non aggiornato;
  - MEZZO ASSICURATO dato a noleggio in assenza della prescritta licenza;
  - MEZZO ASSICURATO con targa in prova qualora la circolazione avvenga in violazione delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
  - dolo del CONDUCENTE, del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del MEZZO ASSICURATO.
  - scioperi, insurrezioni, rivolte pubbliche, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, così come colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, presa di potere militare o potere usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni a cose derivanti da atti o disposizioni di autorità pubbliche, centrali, regionali o locali;

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, l'ASSICURAZIONE non ha altresì effetto nel caso di circolazione del MEZZO ASSICURATO avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- CLAUSOLE GUIDA ESPERTA E GUIDA ESCLUSIVA:**

**GUIDA ESPERTA:** Qualora il CONTRAENTE, in sede di stipulazione dell'ASSICURAZIONE, dichiara che il MEZZO ASSICURATO sarà condotto unicamente da persona di età non inferiore a 25 anni compiuti, in caso di SINISTRO causato da un CONDUCENTE di età inferiore a 25 anni, la COMPAGNIA avrà diritto di RIVALSA nei confronti dell'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati;

**GUIDA ESCLUSIVA (unico CONDUCENTE):** Qualora il CONTRAENTE, in sede di stipulazione dell'ASSICURAZIONE, dichiara che il MEZZO ASSICURATO sarà condotto unicamente dalla persona indicata in polizza, in caso di SINISTRO causato da un CONDUCENTE diverso da quello indicato in polizza, la COMPAGNIA avrà diritto di RIVALSA nei confronti dell'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati.
- SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:** Non sono considerati terzi e, pertanto, non hanno diritto ai benefici derivanti dall'ASSICURAZIONE i seguenti soggetti: il CONDUCENTE del MEZZO ASSICURATO responsabile del SINISTRO e, limitatamente, ai danni alle cose, il proprietario del MEZZO ASSICURATO o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario del contratto di leasing, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del CONDUCENTE o del proprietario del MEZZO ASSICURATO, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, locatario del contratto di leasing, nonché gli affiliati e gli altri parenti affini fino al terzo grado del CONDUCENTE del MEZZO ASSICURATO o del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, quando convivono con questi o siano a loro carico in quanto l'ASSICURATO provvede abitualmente al loro mantenimento. Ove l'ASSICURATO sia una società, sono altresì esclusi dall'ASSICURAZIONE i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con costoro in uno dei rapporti precedentemente indicati.
- RIVALSA:** nei casi previsti dai precedenti artt. 6 e 7, nonché qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la COMPAGNIA avrà diritto di RIVALSA verso l'ASSICURATO per gli importi liquidati ai terzi danneggiati nei confronti dei quali non sia possibile oppure le eccezioni previste dall'ASSICURAZIONE. Il diritto di RIVALSA è esteso anche nei confronti del CONTRAENTE nei contratti conclusi per conto di chi spetta o in nome altrui.
- PERFEZIONAMENTO DELL'ASSICURAZIONE:** la COMPAGNIA, in conformità al disposto di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal CONTRAENTE in sede di preventivo. Nel caso in cui le dichiarazioni rese in sede di preventivo non dovessero trovare conferma, la COMPAGNIA potrà richiedere al CONTRAENTE l'invio della documentazione necessaria alle dovute verifiche. In tal caso la stipula del contratto resterà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione nel rispetto delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui sono tenute per legge tutte le compagnie di assicurazione. Qualora i dati richiesti in sede di preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano acquisiti direttamente dalla COMPAGNIA tramite accesso alle Banche Dati Pubbliche, il CONTRAENTE sarà tenuto a verificarne l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate. Il presente contratto di ASSICURAZIONE si intenderà perfezionato nel momento in cui la COMPAGNIA rilascia la polizza.
- MANCATA STIPULA:** Il contratto non potrà concludersi qualora il CONTRAENTE non fornisca tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla COMPAGNIA. Qualora il CONTRAENTE, in sede di preventivo, fornisca informazioni difformi da quelle successivamente fornite per la conclusione del contratto, la COMPAGNIA provvederà a formulare un nuovo preventivo.
- FORMULA TARIFFARIA:** L'ASSICURAZIONE è stata stipulata in base al sistema BONUS/MALUS che prevede riduzioni o maggiorazioni di PREMIO in base al numero di SINISTRI eventualmente verificatisi nel PERIODO DI OSSERVAZIONE.
- ULTRATTIVITA' DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE:** L'ASSICURAZIONE è della durata di un anno e cessa alla data di scadenza indicata in polizza. Ferma restando la cessazione dell'ASSICURAZIONE alla sua scadenza naturale, la COMPAGNIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170-bis

del Codice delle Assicurazioni Private, si obbliga a mantenere operante la garanzia di responsabilità civile fino all'effetto della nuova polizza e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza.

14. **ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO:** Le **CLASSI DI MERITO** applicate dalla **COMPAGNIA** si articolano in 18 classi corrispondenti a livelli di **PREMI** crescenti dalla classe 1 (più bassa) sino alla classe 18 (più elevata). Ai fini dell'assegnazione della **CLASSE DI MERITO** la **COMPAGNIA** acquisisce direttamente l'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO** per via telematica attraverso l'accesso alla **BANCA DATI ATRC** di ANIA ed il correlativo **PREMIO** è determinato in conformità alle norme tariffarie vigenti al momento della stipulazione dell'**ASSICURAZIONE**. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DI RISCHIO** non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **BANCA DATI ATRC** di ANIA, la **COMPAGNIA** acquisisce telematicamente l'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** utile e richiede al **CONTRAENTE**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della **CLASSE DI MERITO**. Nel caso di **SINISTRI** accaduti nel periodo di riferimento, qualora il **CONTRAENTE** non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la **COMPAGNIA** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, verrà assegnata la **CLASSE DI MERITO** risultante dall'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** presente nella **BANCA DATI ATRC** di ANIA. In caso di completa assenza di un **ATTESTATO DI RISCHIO** utile in **BANCA DATI ATRC** di ANIA e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'**ATTESTATO DI RISCHIO**, la **COMPAGNIA** richiede al **CONTRAENTE** una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la **COMPAGNIA** potrà acquisire precedenti **ATTESTATI DI RISCHIO** cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal **CONTRAENTE** a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la **COMPAGNIA** acquisisce il **RISCHIO** in **CLASSE DI MERITO** di massima penalizzazione (CU 18). La **COMPAGNIA**, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto. Qualora non risulti l'indicazione della **CLASSE DI MERITO UNIVERSALE**, l'assegnazione della **CLASSE DI MERITO** verrà determinata secondo i criteri di seguito riportati:

- a) In caso di prima immatricolazione del **MEZZO ASSICURATO** o di voltura al P.R.A. e contestuale stipula dell'**ASSICURAZIONE**, o a seguito di cessione del contratto, si applica la **CLASSE DI MERITO** CU14.  
 b) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa la **CLASSE DI MERITO** verrà determinata:  
 i. sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, con **RESPONSABILITA' PRINCIPALE**, come sintetizzato nella seguente tabella:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	C9
4	C10
3	C11
2	C12
1	C13
0	C14

**N.B.:** non sono considerati anni senza **SINISTRI** quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (non disponibile);

- ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, con **RESPONSABILITA' PRINCIPALE**, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni **SINISTRO** viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il **RISCHIO** assicurato da 5 anni senza **SINISTRI** sarà collocato nella classe 9;
  - il **RISCHIO** assicurato da 5 anni con 1 **SINISTRO** sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza **SINISTRI** + 2 classi per la presenza di un **SINISTRO**);
  - il **RISCHIO** assicurato da 4 anni con 2 **SINISTRI** nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza **SINISTRI** + 4 classi per la presenza di due **SINISTRI**);
  - il **RISCHIO** assicurato da 4 anni con 2 **SINISTRI** in anni diversi sarà collocato nella classe 16 (12 per due anni senza **SINISTRI** + 4 per due **SINISTRI**).
- c) Nel caso in cui il **MEZZO ASSICURATO** sia già assicurato presso altra compagnia di assicurazione con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del premio applicato all'atto della stipulazione della polizza in relazione al verificarsi o meno di **SINISTRI**, all'**ASSICURAZIONE** verrà assegnata la **CLASSE DI MERITO** corrispondente alla **CLASSE DI MERITO UNIVERSALE** indicata nell'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione.  
 d) Il contratto è assegnato alla **CLASSE DI MERITO** CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

15. **ACQUISTO DI ULTERIORE MEZZO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA DEL MEZZO ASSICURATO:** La **COMPAGNIA**, in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore mezzo della medesima tipologia del **MEZZO ASSICURATO**, acquistato dalla persona fisica già titolare di una polizza assicurativa attiva o da un **FAMILIARE CONVIVENTE**, assegnerà al contratto la stessa **CLASSE DI MERITO** dell'**ASSICURAZIONE** in corso.

16. **EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO:** Ai fini dell'applicazione del **MALUS**, sono presi in considerazione:

- a) **SINISTRI** per i quali la **COMPAGNIA** abbia effettuato, nel **PERIODO DI OSSERVAZIONE**, pagamenti a titolo di **RISARCIMENTO**, anche parziale, di danni conseguenti a **SINISTRI** verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata la **RESPONSABILITA' PRINCIPALE** dell'**ASSICURATO**;  
 b) **SINISTRI** per i quali la **COMPAGNIA** abbia effettuato, nel **PERIODO DI OSSERVAZIONE**, pagamenti a titolo di **RISARCIMENTO**, anche parziale, di danni conseguenti a **SINISTRI** verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i quali sia stata accertata una **RESPONSABILITA' PARITARIA** rispetto alla quale la somma delle relative percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Ai fini dell'evoluzione della **CLASSE DI MERITO** i **SINISTRI** con **RESPONSABILITA' PARITARIA** cumulata sono considerati come un unico **SINISTRO**.

L'assegnazione della **CLASSE DI MERITO** così determinata riporterà anche l'individuazione della **CLASSE DI MERITO UNIVERSALE**. L'attribuzione della **CLASSE DI MERITO** e della **CLASSE DI MERITO UNIVERSALE** per l'annualità successiva sarà determinata sulla base della sinistrosità registrata durante il **PERIODO DI OSSERVAZIONE** in conformità alla seguente tabella:

CLASSE DI MERITO	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



- 17. MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO:** Il **CONTRAENTE**, indipendentemente dal rinnovo, ha diritto di evitare l'evoluzione in **MALUS** e conseguentemente l'aumento del **PREMIO** rimborsando alla **COMPAGNIA**, entro la scadenza del contratto, gli importi liquidati a titolo definitivo per i **SINISTRI** che hanno determinato tale evoluzione. Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla **COMPAGNIA** o alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** mediante assegno intestato alla Compagnia ovvero mediante bonifico bancario al beneficiario ed alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla **COMPAGNIA** o dal **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**.
- 18. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO:** L'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** contiene le seguenti informazioni:
- a) la denominazione della **COMPAGNIA**;
  - b) i dati del **CONTRAENTE** e del proprietario del **MEZZO ASSICURATO**, se diverso dal **CONTRAENTE**;
  - c) il numero del contratto di **ASSICURAZIONE**;
  - d) i dati della targa del **MEZZO ASSICURATO** o, in mancanza, del telaio del **MEZZO ASSICURATO**;
  - e) la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata l'**ASSICURAZIONE**;
  - f) la data di scadenza dell'**ASSICURAZIONE**;
  - g) la **CLASSE DI MERITO** di provenienza, quella di assegnazione al contratto per l'annualità successiva e la **CLASSE DI MERITO UNIVERSALE**. L'indicazione della **CLASSE DI MERITO UNIVERSALE** costituisce strumento di confronto fra le varie proposte di responsabilità civile di ciascuna compagnia di assicurazione;
  - h) l'indicazione dei **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, verificatisi negli ultimi 5 anni, con distinta indicazione del numero di **SINISTRI** con **RESPONSABILITA' PRINCIPALE** e quelli con **RESPONSABILITA' PARITARIA**, con espressa indicazione per questi ultimi della relativa percentuale di responsabilità;
  - i) eventuali importi delle **FRANCHIGIE**, richiesti e non corrisposti dall'**ASSICURATO**;
  - j) la specificazione della tipologia del danno liquidato;
  - k) l'eventuale annotazione della concessione dell'agevolazione di cui all'art. 134 comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private;
  - l) la firma dell'assicuratore.
- Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell'**ASSICURAZIONE**, la **COMPAGNIA** metterà a disposizione del **CONTRAENTE** e, se persona diversa, al proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di locazione finanziaria, l'**attestazione sullo stato del rischio** all'interno dell'area riservata accessibile sul sito della **compagnia** utilizzando i codici di accesso forniti in sede di conclusione dell'**assicurazione**, nonché trasmettendone copia telematica all'**intermediario**. nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'**attestazione sullo stato del rischio** verrà messo a disposizione all'interno dell'area riservata almeno 30 (trenta) giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla riattivazione. La **COMPAGNIA** provvederà altresì, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'**assicurazione**, a trasmettere i dati alla banca dati atrc di ania. in caso di più cointestatari del **mezzo assicurato** l'**attestazione sullo stato del rischio** verrà messo a disposizione al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. resta in ogni caso salvo il diritto di ogni avente diritto di richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. in tal caso la **compagnia**, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, metterà a disposizione l'**attestazione sullo stato del rischio** comprensiva dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il **periodo di osservazione**. qualora in corso di validità dell'**assicurazione** si verifichi una delle seguenti circostanze: furto del **mezzo assicurato**; esportazione definitiva all'estero del **mezzo assicurato**; consegna del **mezzo assicurato** in conto vendita; demolizione del **mezzo assicurato**; cessazione definitiva della circolazione del **mezzo assicurato**, la **compagnia** metterà a disposizione l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa all'ultimo **periodo di osservazione** concluso. in caso di documentata cessazione del **rischio** assicurato o in caso di mancato rinnovo dell'**assicurazione** per mancato utilizzo del **mezzo assicurato** risultante da apposita dichiarazione del **contraente**, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio** conseguito conserva la propria validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'**assicurazione** al quale l'**attestato** si riferisce.
- 19. MANCATO RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO:** la **COMPAGNIA** non rilascerà l'**attestazione sullo stato del rischio** nei seguenti casi:
- a) contratti risolti di diritto a causa del mancato pagamento del **PREMIO** annuale;
  - b) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per i quali non si sia concluso il **PERIODO DI OSSERVAZIONE**.
- 20. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL MEZZO ASSICURATO:** in caso di trasferimento documentato del mezzo assicurato, il **CONTRAENTE** è obbligato a comunicare, a mezzo raccomandata a.r., il trasferimento di proprietà del **MEZZO ASSICURATO** alla **COMPAGNIA** o all'**intermediario** entro 3 (tre) giorni lavorativi dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Il **CONTRAENTE** potrà chiedere, a sua scelta:
- a) di spostare l'**ASSICURAZIONE** su altro mezzo della stessa tipologia di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del **PREMIO** e con mantenimento della **CLASSE DI MERITO**. La sostituzione del contratto avrà effetto a far data dell'emissione della nuova polizza a condizione che il **CONTRAENTE** abbia consegnato la documentazione relativa al nuovo veicolo da assicurare ed abbia pagato l'eventuale integrazione del **PREMIO**; il **CONTRAENTE** è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e l'eventuale contrassegno del veicolo venduto;
  - b) la risoluzione dell'**ASSICURAZIONE** a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di **PREMIO** relativo al residuo periodo di copertura non goduto, al netto degli oneri posti a carico del **CONTRAENTE** per **LEGGE**; il **CONTRAENTE** è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e l'eventuale contrassegno del veicolo venduto;
  - c) la cessione dell'**ASSICURAZIONE** all'acquirente del **MEZZO ASSICURATO**. In tal caso la richiesta di cessione del contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 (sette) giorni da tale data. Il **CONTRAENTE** è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e l'eventuale contrassegno del veicolo venduto ed a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso e si estingue alla sua naturale scadenza. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto. Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri tariffari, si procederà al conguaglio. In caso di inadempimento all'obbligo di comunicazione in ordine al trasferimento di proprietà del **MEZZO ASSICURATO**, il **CONTRAENTE** resterà obbligato in solido con il cessionario per tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto sino al momento dell'avvenuta comunicazione dell'alienazione.
- Nei casi previsti ai punti a), b) e c) del presente articolo, il CONTRAENTE dovrà distruggere i documenti assicurativi relativi al vecchio MEZZO ASSICURATO. In caso contrario la COMPAGNIA avrà diritto di agire in RIVALSA nei confronti dell'ASSICURATO per ottenere la ripetizione degli importi corrisposti ai terzi danneggiati a titolo di RISARCIMENTO dei danni causati dal MEZZO ASSICURATO venduto.**
- 21. RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE:** Qualora durante il periodo di validità dell'**ASSICURAZIONE** si verifichi una delle seguenti circostanze: furto del **MEZZO ASSICURATO**; esportazione definitiva all'estero del **MEZZO ASSICURATO**; consegna del **MEZZO ASSICURATO** in conto vendita; demolizione del **MEZZO ASSICURATO**; cessazione definitiva della circolazione del **MEZZO ASSICURATO**; trasferimento della proprietà del **MEZZO ASSICURATO** ed esercizio della facoltà di cui alla lettera b) del precedente art. 20), il **CONTRAENTE** può chiedere la risoluzione dell'**ASSICURAZIONE** e, previa consegna in originale del certificato di assicurazione, ottenere il rimborso del rateo di **PREMIO** relativo al periodo di copertura non goduto, al netto degli oneri posti a carico del **contraente** dalla **LEGGE**. In particolare si prenda nota che il diritto del **CONTRAENTE** al rimborso del rateo di **PREMIO** relativo al residuo periodo di copertura assicurativa non goduto, nella misura sopra indicata, decorre in caso di:
- a) **Furto:** dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia alle Autorità Competenti;
  - b) **Esportazione:** dalla data di avvenuta esportazione del **MEZZO ASSICURATO**, come comprovata dal documento di spedizione;
  - c) **Consegna in conto vendita:** dalla data di consegna del **MEZZO ASSICURATO**, come comprovata dal documento di ritiro da parte di un venditore autorizzato;
  - d) **Demolizione:** dalla data di avvenuta demolizione del **MEZZO ASSICURATO**, come comprovata da formale documentazione rilasciata da un autodemolitore autorizzato;
  - e) **Vendita:** dalla data del timbro postale della Raccomandata A.R. con cui è stato inviato il documento comprovante la vendita del **MEZZO ASSICURATO** alla **COMPAGNIA** o all'**INTERMEDIARIO**.
- 22. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:** L'**ASSICURATO** o gli aventi diritto devono dare avviso alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** entro 3 giorni da quello in cui il **SINISTRO** si è verificato o l'**ASSICURATO** ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte dell'**ASSICURATO**, la **COMPAGNIA**, avendo diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c., potrà agire in **RIVALSA** nei confronti dell'**ASSICURATO** per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private. La comunicazione dell'avvenuto **SINISTRO** può essere effettuata alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** mediante sito web [www.24hassistance.com](http://www.24hassistance.com), PEC all'indirizzo [posta.certificata@pec.coris.it](mailto:posta.certificata@pec.coris.it), oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A 20123, Milano, oppure via fax al n° +39 02 20564.900. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa, estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione della dinamica del **SINISTRO**; generalità di eventuali testi; indicazione dell'eventuale intervento delle Autorità sul luogo del **SINISTRO**; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, la gestione del **SINISTRO** e la liquidazione dei relativi eventuali **RISARCIMENTI** ai terzi danneggiati spetteranno alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, il quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al **CONTRAENTE** e/o all'**ASSICURATO** l'eventuale integrazione della documentazione relativa al **SINISTRO**. Il



CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO dovranno evadere la richiesta della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI in ordine all'integrazione della documentazione relativa al SINISTRO nel più breve tempo possibile.

- 23. PROCEDURA DI RISARCIMENTO:** La COMPAGNIA non aderisce al sistema di risarcimento diretto e, pertanto, qualora il MEZZO ASSICURATO venga coinvolto in un SINISTRO cagionato da un altro veicolo a motore, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del SINISTRO e al proprietario di detto veicolo mediante raccomandata A.R. contenente le seguenti indicazioni: nomi e codice fiscale degli assicurati; codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; targhe dei due veicoli coinvolti ed estremi dei rispettivi contratti assicurativi; luogo, ora, data e modalità di accadimento del SINISTRO; generalità di eventuali testi, indicazione dell'eventuale intervento dell'Autorità; in caso di danno alle cose, indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno; in caso di danno alle persone, indicazione dell'età, attività, reddito del danneggiato, entità lesioni subite, dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private in ordine alla sussistenza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, attestazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi permanenti, eventuale consulenza medica di parte, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
- Liquidazione dei danni ai terzi danneggiati:** Per i SINISTRI con soli danni alle cose, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno, la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, provvederà a formulare al terzo danneggiato congrua e motivata offerta per il RISARCIMENTO ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il SINISTRO occorso. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai CONDUCENTI coinvolti nel SINISTRO. **Il periodo decorre dalla data di ricezione da parte della COMPAGNIA della documentazione completa.** Per i SINISTRI che abbiano causato lesioni personali o il decesso, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno, la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, provvederà a formulare al terzo danneggiato congrua e motivata offerta per il RISARCIMENTO ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il SINISTRO occorso. **Il periodo decorre dalla data di ricezione da parte della COMPAGNIA della documentazione completa.** In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Se il terzo danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione. Entro ugual termine la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, corrisponderà la somma offerta al terzo danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta e, in tal caso, l'importo così liquidato verrà imputato alla liquidazione definitiva del danno. **La COMPAGNIA potrà decidere di non formulare offerta di RISARCIMENTO alle condizioni e modalità di cui all'art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private.**
- 24. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI:** Il CONTRAENTE, l'ASSICURATO e i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In particolare, il CONTRAENTE, l'ASSICURATO e i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti:
- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
  - b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta;
  - c) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel SINISTRO;
  - d) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
  - e) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a persone;
  - f) decorsi 120 giorni dalla data del SINISTRO.
- Qualora la COMPAGNIA abbia richiesto al CONTRAENTE e/o all'ASSICURATO di integrare la richiesta di risarcimento incompleta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, i termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati e/o dei documenti integrativi. Il CONTRAENTE, l'ASSICURATO o i danneggiati, qualora entro 60 giorni dalla richiesta scritta con la quale hanno esercitato il diritto di accesso agli atti non sono messi in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a loro spese, possono inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
- 25. SINISTRO CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO:** In caso di SINISTRO occorso con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all'impresa assicuratrice preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce i danni causati nella circolazione dei veicoli per i quali vi è l'obbligo dell'assicurazione nei casi in cui:
- a) il SINISTRO sia stato cagionato da veicolo non identificato;
  - b) il veicolo non risulti coperto da assicurazione;
  - c) il veicolo risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, e che al momento del SINISTRO si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
  - d) il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria;
  - e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell'Unione Europea e, nel periodo di 30 giorni dall'accettazione della consegna, risulti coinvolto in un SINISTRO e sia privo di assicurazione;
  - f) il SINISTRO sia stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- 26. SINISTRO CON CONTROPARTI ESTERE:** in caso di SINISTRO avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno stato estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all'Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione 39, 20145, Milano, che provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell'impresa incaricata alla liquidazione del danno. In caso di SINISTRO avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del SINISTRO e del "Bureau" dello Stato in cui ha sede detta compagnia di assicurazione. In caso di SINISTRO avvenuto all'estero cagionato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato Membro dell'Unione Europea, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inoltrata alla compagnia Italiana che rappresenta quella Comunitaria.
- 27. GESTIONE DELLE VERTENZE:** La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'ASSICURATO la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia in sede civile che penale, aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni avanzate dal danneggiato nei confronti dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. L'ASSICURATO è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La COMPAGNIA ha diritto di RIVALSA sull'ASSICURATO del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. La COMPAGNIA non riconosce le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o sanzioni dovute dall'ASSICURATO a seguito della circolazione del MEZZO ASSICURATO e/o del SINISTRO occorso, né delle spese di giustizia penale.
- 28. DIRITTO DI RIPENSAMENTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONCLUSO A DISTANZA:** Il CONTRAENTE, in caso di esercizio del diritto di ripensamento ai sensi dell'art. 18) delle condizioni generali di contratto (Sezione 2), dovrà restituire l'originale del Certificato di Assicurazione unitamente alla comunicazione di recesso. La COMPAGNIA provvederà a restituire al CONTRAENTE la frazione di PREMIO pagato relativa al periodo non goduto (in ragione di 1/360 di premio annuo per giorni di garanzia non usufruita), al netto dell'imposta e degli altri oneri posti a carico del CONTRAENTE per LEGGE. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data di spedizione degli originali dei documenti assicurativi, risultante dal timbro postale.
- 29. VARIAZIONE AUTOMATICA IN DIMINUZIONE DEL PREMIO IN CASO DI ASSENZA DI SINISTRI:** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e fatte salve le migliori condizioni, il CONTRAENTE, qualora non si verificino SINISTRI durante il PERIODO DI OSSERVAZIONE, avrà diritto alle seguenti variazioni in diminuzione in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza in sede di rinnovo annuale dell'ASSICURAZIONE

Classe di merito attribuita	Percentuale Sconto
1	-
2	-2,73%
3	-2,48%
4	-3,42%
5	-3,47%
6	-3,51%
7	-3,54%
8	-7,67%
9	-3,56%
10	-8,75%
11	-7,51%
12	-6,99%
13	-4,12%
14	-3,00%
15	-16,67%
16	-7,69%
17	-7,14%
18	-6,67%

### 3.2. GARANZIA ACCESSORIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Valida unicamente se espressamente richiamata in Polizza

- OGGETTO DELLA GARANZIA:** L'ASSICURAZIONE copre, nei limiti e alle condizioni indicati in polizza, gli **INFORTUNI** del **CONDUCENTE** durante la guida del **MEZZO ASSICURATO** su **STRADA**, o nelle **AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO**, o all'interno delle **AREE PRIVATE**, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste, purché la garanzia "Infortuni del Conducente" sia espressamente sottoscritta dal **CONTRAENTE** e richiamata in polizza.
- VALIDITA' TERRITORIALE:** La garanzia "Infortuni del Conducente" vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
- VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicata in polizza, purché sia stato pagato il **PREMIO** al momento della conclusione del contratto.
- VALIDITA' DELLA GARANZIA:** La garanzia "Infortuni del Conducente" è valida solo se il **CONDUCENTE** è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore nel paese dove si è verificato il **SINISTRO** e, in caso di **GUIDA ESPERTA**: solo se il **CONDUCENTE** è persona di età non inferiore a 25 anni compiuti; in caso di **GUIDA ESCLUSIVA**: solo se il **CONDUCENTE** è la persona indicata in polizza; in caso di **GUIDA LIBERA**: solo se il **CONDUCENTE** è autorizzato alla guida da parte del proprietario del **MEZZO ASSICURATO**. La garanzia "Infortuni del Conducente" si intende operante dal momento in cui il **CONDUCENTE** sale a bordo del **MEZZO ASSICURATO** al momento in cui ne è disceso, con espressa esclusione di tutti i **SINISTRI** verificatisi nell'atto di salire o scendere dal **MEZZO ASSICURATO**.
- GARANZIE PRESTATE:** L'indennizzo dovuto dalla **COMPAGNIA** a seguito di Infortunio del **CONDUCENTE** verrà liquidato nei limiti dei seguenti massimali:
  - Invalità Permanente: 50.000,00€
  - Morte: 50.000,00€
 In caso di cumulo delle garanzie prestate, in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al massimale di 50.000,00€  
 MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI SONO APPLICATI PER **SINISTRO**/EVENTO.

NEI LIMITI DEI MASSIMALI SOPRA INDICATI L'INDENNIZZO VERRÀ CALCOLATO COME SEGUE:

	Quando?	Cosa?	Come?	Altre limitazioni?
1. Invalidità Permanente	A seguito di <b>INFORTUNIO CONDUCENTE</b> .	Se l' <b>INFORTUNIO</b> ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l' <b>INFORTUNIO</b> è avvenuto la <b>COMPAGNIA</b> corrisponderà l'indennizzo secondo i seguenti criteri in base alla tabella ANIA in vigore alla data dell' <b>INFORTUNIO</b> : se l' <b>INFORTUNIO</b> ha come conseguenza un postumo permanente del 100%, la <b>COMPAGNIA</b> corrisponderà l'intera somma assicurata; se l' <b>INFORTUNIO</b> ha come conseguenza un postumo permanente inferiore al 100% l'indennizzo verrà calcolato applicando al capitale assicurato la percentuale di invalidità permanente accertata ridotta della franchigia prevista.	La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in contratto. In caso di invalidità permanente inferiore al 100%, la liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia del 10%. Pertanto la <b>COMPAGNIA</b> non liquiderà alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% della totale. Se invece l'invalidità permanente è superiore al 10% la <b>COMPAGNIA</b> liquiderà l'indennità solo per la parte eccedente. A titolo esemplificativo: somma assicurata 50.000,00€, invalidità permanente del 13%, importo liquidato 1.500,00€ (13%-10%=3%×50.000,00€=1.500,00€). Qualora il <b>CONDUCENTE</b> indossasse il paraschiena al momento dell' <b>INFORTUNIO</b> non sarà applicata nessuna franchigia. Tale utilizzo dovrà essere confermato per iscritto dal verbale dell'ambulanza o delle Forze dell'Ordine intervenute nel luogo di accadimento del <b>SINISTRO</b> .	L'indennizzo è corrisposto solo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell' <b>INFORTUNIO</b> . Se al momento dell' <b>INFORTUNIO</b> il <b>CONDUCENTE</b> non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze considerando la condizione fisica dell' <b>ASSICURATO</b> antecedente il <b>SINISTRO</b> . Il <b>CONDUCENTE</b> , i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici della <b>COMPAGNIA</b> e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari a tal fine, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il <b>CONDUCENTE</b> stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del <b>CONDUCENTE</b> .

2.	<b>Morte</b>	A seguito di INFORTUNIO CONDUCENTE.	Se l' <b>INFORTUNIO</b> ha come conseguenza la morte del <b>CONDUCENTE</b> la <b>COMPAGNIA</b> corrisponderà l'indennizzo se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell' <b>INFORTUNIO</b> e in conseguenza di questo. Qualora a seguito di <b>INFORTUNIO</b> indennizzabile ai sensi della garanzia il corpo del <b>CONDUCENTE</b> non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la <b>COMPAGNIA</b> liquiderà agli eredi la somma assicurata prevista per il caso di morte. La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza del Tribunale di dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C.. Se, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulterà che il <b>CONDUCENTE</b> è vivo, la <b>COMPAGNIA</b> avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, il <b>CONDUCENTE</b> potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.	La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata indicata in polizza. L'indennizzo sarà liquidato agli eredi del <b>CONDUCENTE</b> secondo quanto previsto dagli artt. 565 e seguenti C.C. con espressa esclusione di quanto previsto dagli artt. 584, 585 e 586 C.C.. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell' <b>INFORTUNIO</b> ed in conseguenza di questo, il <b>CONDUCENTE</b> muore gli eredi del <b>CONDUCENTE</b> hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.	
----	--------------	-------------------------------------	---	---	--

6. **ESCLUSIONI:** La garanzia "Infortuni del Conducente" non copre in alcun caso gli **INFORTUNI** causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:
- CONDUCENTE** non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative;
  - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
  - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
  - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
  - atti intenzionali, dolo o colpa grave del **CONDUCENTE** e/o del **CONTRAENTE** e/o dell'**ASSICURATO** e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del **MEZZO ASSICURATO**;
  - uso di droghe, narcotici, stupefacenti, sostanze allucinogene o medicinali non prescritti da un medico;
  - abuso di alcol;
  - inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
  - qualora al **CONDUCENTE** sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
  - suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
  - uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
  - partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
  - ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia "Infortuni del Conducente", incluse le proibizioni decise dalle autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
  - salita e/o discesa dal **MEZZO ASSICURATO**;
  - guida senza il casco;
  - scuola guida;
  - circolazione del **MEZZO ASSICURATO** con targa in prova;
  - MEZZO ASSICURATO** dato a noleggio;
  - Utilizzo del **MEZZO ASSICURATO** contro la volontà del proprietario del **MEZZO ASSICURATO**;
  - imprese temerarie;
  - partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
  - infarto, ernie di qualsiasi tipo, comprese quelle discali, da qualunque causa determinate, lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
  - stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
7. Casi di aggravamento del **rischio**: In relazione alla garanzia "Infortuni del Conducente" devono considerarsi situazioni di aggravamento del rischio, seppure a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, le seguenti sopraggiunte condizioni di dipendenza e/o patologie del **CONDUCENTE**: alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. La ricorrenza di una o più delle sopra indicate situazioni comporta l'applicabilità dell'art. 1898 C.C., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute del **CONDUCENTE**.
8. **COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO:** Per beneficiare della garanzia "Infortuni del Conducente", il **CONDUCENTE** o gli aventi diritto devono denunciare l'**INFORTUNIO** alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** entro 3 giorni dal verificarsi del **SINISTRO** tramite sito web [www.24hassistance.com](http://www.24hassistance.com) oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, oppure via fax al seguente numero: +39 02 20564.900, oppure via PEC al seguente indirizzo: [posta.certificata@pec.coris.it](mailto:posta.certificata@pec.coris.it). La denuncia deve contenere: l'indicazione del luogo, giorno e ora del **SINISTRO**; la descrizione della dinamica; il certificato medico; nonché ogni altro elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto o beneficio all'indennizzo previsto dalla presente Sezione dell'**ASSICURAZIONE**. Qualora la denuncia dell'**INFORTUNIO** venga effettuata oltre il termine di cui al presente articolo, la **COMPAGNIA** avrà diritto a ridurre l'indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Il **CONDUCENTE** o i suoi aventi diritto devono consentire alla **COMPAGNIA** le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari ai fini della corretta valutazione del danno subito.
9. **MANDATO DEI PERITI: I Periti devono:**
- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del **SINISTRO**;
  - verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **SINISTRO** esistevano circostanze che avessero mutato il **RISCHIO** e non fossero state comunicate;
  - verificare se il **CONDUCENTE** e/o il **CONTRAENTE** e/o l'**ASSICURATO** hanno adempiuto agli obblighi a loro spettanti;

d) procedere alla stima del danno e delle spese.

- 10. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:** Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno (visita medico-legale), la **COMPAGNIA**, per mezzo della **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. Nel caso in cui il **CONDUCENTE** sia in tutto o in parte non responsabile del **SINISTRO**, l'**INDENNIZZO** pagato è da considerare somma riconosciuta a titolo di anticipo e recuperabile in tutto o in parte tramite ricorso verso il terzo civilmente responsabile.
- 11. SOSTITUZIONE GARANZIA PER CAMBIO VEICOLO:** In caso di trasferimento della proprietà del **MEZZO ASSICURATO**, qualora il **CONTRAENTE** abbia chiesto la sostituzione dell'**ASSICURAZIONE** per altro **MEZZO ASSICURATO** di proprietà della stessa persona assicurata in forza del presente contratto, la presente garanzia si considererà estesa al nuovo **MEZZO ASSICURATO** purché il **CONDUCENTE** abbia le stesse caratteristiche richieste ai fini dell'operatività dell'**ASSICURAZIONE**. La sostituzione del contratto avrà effetto a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà e a condizione che il **CONTRAENTE** abbia pagato l'eventuale integrazione del **PREMIO** richiesta.
- 12. SOSPENSIONE TEMPORANEA E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:** In caso di sospensione temporanea della garanzia RCA, come disciplinato dall'art. 4 della Sezione 3.1 di polizza, la presente garanzia rimarrà sospesa per tutto il periodo di sospensione. In caso di riattivazione della garanzia RCA entro 12 mesi dall'avvenuta sospensione, la presente garanzia verrà riattivata a far data del giorno di riattivazione della garanzia RCA come indicata dal **CONTRAENTE** e la data di scadenza indicata in polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
- 13. DISPOSIZIONI FINALI:** Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione 3.2, si intendono espressamente richiamate e operanti le disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente contratto.
- Il contratto di assicurazione "Infortuni del Conducente" è accessorio e dipendente dal contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile e, pertanto, la copertura assicurativa di cui alla presente Sezione 3.2 cesserà di produrre effetti in tutti i casi di risoluzione del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto.**

### 3.3. GARANZIA ACCESSORIA TUTELA LEGALE

Valida unicamente se espressamente richiamata in polizza

- 1. OGGETTO DELLA GARANZIA:** La **COMPAGNIA**, alle condizioni e nei limiti indicati in polizza, tiene indenne l'**ASSICURATO** delle spese legali e peritali dal medesimo sostenute per la difesa dei suoi interessi in sede di giudizio o in sede extragiudiziale allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti a seguito di un **SINISTRO** provocato involontariamente dalla circolazione del **MEZZO ASSICURATO** indicato in polizza, purché la garanzia "Tutela Legale" sia stata espressamente sottoscritta dal **CONTRAENTE** e indicata in polizza.
- 2. VALIDITA' TERRITORIALE:** La garanzia "Tutela Legale", vale per i **SINISTRI** verificatisi a seguito della circolazione del **MEZZO ASSICURATO** indicato in polizza nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
- 3. VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicata in polizza, purché sia stato pagato il **PREMIO** al momento della conclusione del contratto.
- 4. VALIDITA' DELLA GARANZIA:** La garanzia di "Tutela Legale" copre esclusivamente controversie aventi ad oggetto:
- risarcimento del danno subito dall'**ASSICURATO** a seguito del **SINISTRO** provocato dall'altrui fatto illecito durante la circolazione del mezzo assicurato indicato in polizza;
  - risarcimento del danno subito da terzi e provocato involontariamente dalla circolazione del **MEZZO ASSICURATO** indicato in polizza;
  - difesa penale per imputazioni a carico dell'**ASSICURATO** per delitto colposo o contravvenzioni che siano conseguenza del **SINISTRO** causato dalla circolazione del **MEZZO ASSICURATO** indicato in polizza.
- IN TUTTI I CASI SOPRA INDICATI LA GARANZIA DI "TUTELA LEGALE" È VALIDA UNICAMENTE CON RIGUARDO A CONTROVERSIE IL CUI DIRITTO SORGA E VENGA FATTO VALERE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA STESSA.**

**5. GARANZIE PRESTATE E MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro/evento:**

	Quando?	Cosa?	Come?	Altre limitazioni?
<b>1. Consulenza preventiva</b>	In caso di controversia qualora l' <b>ASSICURATO</b> necessitasse di una consulenza preventiva ad ogni attività giudiziale e stragiudiziale.	La <b>COMPAGNIA</b> fornirà la necessaria Consulenza preventiva	La <b>COMPAGNIA</b> provvederà alla Consulenza preventiva direttamente per il tramite di un proprio consulente designato, nei limiti del massimale di 350,00€ complessivi.	
<b>2. Perizia</b>	In caso di controversia qualora l' <b>ASSICURATO</b> necessitasse di una perizia di parte e/o di ufficio.	La <b>COMPAGNIA</b> terrà a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del perito incaricato dall' <b>ASSICURATO</b> a norma dell'art. 8) e del perito d'ufficio.	La <b>COMPAGNIA</b> assumerà a proprio carico o rimborserà detto costo nei limiti del massimale di 1.000,00€ complessivi.	
<b>3. Consulenza specialistica</b>	In caso di controversia qualora l' <b>ASSICURATO</b> necessitasse di una consulenza specialistica notarile, medica, psicologica o assicurativa.	La <b>COMPAGNIA</b> terrà a proprio carico o rimborserà il costo del consulente specialistico intervenuto.	La <b>COMPAGNIA</b> assumerà a proprio carico o rimborserà detto costo nei limiti del massimale di 350,00€ complessivi.	
<b>4. Assistenza stragiudiziale</b>	In caso di controversia qualora l' <b>ASSICURATO</b> necessitasse di una assistenza stragiudiziale per la definizione bonaria della controversia o per la partecipazione a procedure conciliative.	La <b>COMPAGNIA</b> terrà a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del legale incaricato dall' <b>ASSICURATO</b> a norma dell'art. 7)	La <b>COMPAGNIA</b> assumerà a proprio carico o rimborserà detto costo nei limiti del massimale di: 500,00€ complessivi nel caso sia stato sottoscritto un atto di transazione e/o conciliazione.	La garanzia di "Tutela Legale" è valida esclusivamente nel caso in cui la transazione e/o la conciliazione è stata autorizzata dalla <b>COMPAGNIA</b> .
<b>5. Assistenza in giudizio</b>	In caso di controversia, esclusivamente dopo che sono stati fatti tutti i tentativi stragiudiziali necessari senza arrivare alla definizione della controversia, qualora l' <b>ASSICURATO</b> necessitasse di una assistenza legale in giudizio.	La <b>COMPAGNIA</b> terrà a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del legale incaricato dall' <b>ASSICURATO</b> a norma dell'art. 7)	La <b>COMPAGNIA</b> assumerà a proprio carico o rimborserà detto costo nei limiti del massimale di: -Giudizio di I° grado: 1.500,00€; -Giudizio di II° grado: 2.000,00€; -Giudizio di grado successivo al II°: 3.000,00€	Qualora il giudizio sia promosso dall' <b>ASSICURATO</b> la garanzia di "Tutela Legale" è valida esclusivamente nel caso in cui il valore della lite sia superiore a 300,00€ e la <b>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</b> ritenga che le pretese dell' <b>ASSICURATO</b> presentino possibilità di successo in giudizio. La <b>COMPAGNIA</b> non assumerà mai a proprio carico e non rimborserà mai tutte le eventuali spese di soccombenza.



6. **ESCLUSIONI e limitazioni:** La presente garanzia non copre gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni), gli oneri fiscali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contributo unificato, spese di registrazione delle sentenze e di atti giudiziari in genere), nonché ogni altro onere e spesa (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le indennità spettanti all'Organismo di Mediazione qualora poste a carico dell'ASSICURATO, i patti quota lite conclusi tra l'ASSICURATO e il Legale; spese di domiciliazione) diversi dalle spese legali e peritali come meglio definite all'art. 5). La presente garanzia, inoltre, non opera nel caso di:
- difesa penale per imputazioni a carico dell'ASSICURATO per delitto doloso o preterintenzionale che siano conseguenza del SINISTRO causato dalla circolazione del MEZZO ASSICURATO indicato in polizza;
  - controversie che abbiano come controparte la COMPAGNIA e/ola SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI;
  - controversie in materia fiscale e amministrativa;
  - controversie aventi ad oggetto la validità, esecuzione, interpretazione dell'ASSICURAZIONE, ivi incluse le eventuali condizioni aggiuntive;
  - controversie tra persone a favore delle quali può operare la garanzia;
  - controversie relative a un SINISTRO provocato dalla circolazione del MEZZO ASSICURATO indicato in polizza in presenza di una o più delle cause di limitazione ed esclusione dell'ASSICURAZIONE di cui all'art. 6) della Sezione 3.1 di polizza;
  - controversie relative a un SINISTRO provocato dalla circolazione del MEZZO ASSICURATO indicato in polizza in presenza di una o più delle seguenti circostanze: scioperi; sommosse; tumulti popolari; atti di terrorismo o sabotaggio; occupazioni; serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni; insurrezioni; potere militare o usurpato; legge marziale; confisca; nazionalizzazione; requisizione; distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali; trombe d'aria; uragani; terremoti; eruzioni vulcaniche; slavine; valanghe; maremoti o frane; radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; atti intenzionali, dolo o colpa grave del CONDUCENTE e/o dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge; suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; partecipazione a furti, rapine o altri crimini; ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia.
- La presente garanzia non si applica all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'art. 1917 C.C.
7. **SCelta DEL LEGALE INCARICATO:** L'ASSICURATO ha la facoltà di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché quest'ultimo sia:
- abilitato secondo la normativa applicabile;
  - iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a decidere la controversia.
- Qualora l'ASSICURATO intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale in ordine al SINISTRO occorso e non provveda alla nomina del legale, la COMPAGNIA può provvedere ad incaricare direttamente un legale di propria fiducia.
- Le stesse disposizioni si applicano alla scelta del perito e del consulente specialistico.
- Fermo restando quanto sopra esposto, l'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitti di interessi con la COMPAGNIA.
8. **COSA FARE IN CASO DI CONTROVERSIA/SINISTRO: IN CASO DI CONTROVERSIA o SINISTRO** per beneficiare della garanzia di "Tutela Legale", l'ASSICURATO deve inviare denuncia alla SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, entro 3 giorni dal verificarsi del SINISTRO o dall'insorgere della controversia, tramite sito web [www.24hasistance.com](http://www.24hasistance.com), oppure mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, oppure via fax al seguente numero: +39 02 20564.900, oppure via PEC al seguente indirizzo: [posta.certificata@pec.coris.it](mailto:posta.certificata@pec.coris.it).
- La denuncia deve contenere: l'indicazione del numero della polizza; l'indicazione del luogo, giorno e ora del SINISTRO; l'esposizione circostanziata e veritiera del fatto, ivi inclusa la descrizione della dinamica; la generalità di eventuali testi; indicazione dell'eventuale intervento delle Autorità sul luogo del SINISTRO; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone.
- Qualora la denuncia venga effettuata oltre il termine di cui al presente articolo, la COMPAGNIA avrà diritto a ridurre l'indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
- Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, inoltre, devono far pervenire alla COMPAGNIA notizia di ogni atto a loro notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla relativa ricezione, a pena di decadenza dal diritto di garanzia.
- Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono altresì fornire alla COMPAGNIA tutti gli atti e i documenti occorrenti alla corretta gestione del SINISTRO.
9. **GESTIONE DEL SINISTRO:** Ferma restando la nomina dei professionisti di cui al precedente art. 7), l'ASSICURATO, una volta comunicata alla COMPAGNIA la denuncia del SINISTRO, non potrà intraprendere alcuna azione, effettuare transazioni, conciliare o addivenire ad una definizione della controversia senza il preventivo benestare della COMPAGNIA.
- In caso di disaccordo tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA sulla gestione del SINISTRO, le Parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro, il quale provvederà secondo equità. L'arbitro verrà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
10. **MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI:** La COMPAGNIA verserà gli importi di cui all'art. 1, nei limiti dei massimali di polizza di cui all'art. 5, solo a controversia definita, senza corresponsione di alcun anticipo o acconto.
11. **SOSTITUZIONE GARANZIA PER CAMBIO VEICOLO:** In caso di trasferimento della proprietà del MEZZO ASSICURATO, qualora il CONTRAENTE abbia chiesto la sostituzione dell'ASSICURAZIONE per altro MEZZO ASSICURATO di proprietà della stessa persona assicurata in forza del presente contratto, la presente garanzia si considererà estesa al nuovo MEZZO ASSICURATO. La sostituzione del contratto avrà effetto a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà e a condizione che il CONTRAENTE abbia pagato l'eventuale integrazione del PREMIO richiesta.
12. **SOSPENSIONE TEMPORANEA e RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:** In caso di sospensione temporanea della garanzia RCA, come disciplinato dall'art. 4 della Sezione 3.1 di polizza, la presente garanzia rimarrà sospesa per tutto il periodo di sospensione. In caso di riattivazione della garanzia RCA entro 12 mesi dall'avvenuta sospensione, la presente garanzia verrà riattivata a far data del giorno di riattivazione della garanzia RCA come indicata dal CONTRAENTE e la data di scadenza indicata in polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
13. **DISPOSIZIONI FINALI:** Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione 3.3, si intendono espressamente richiamate e operanti le disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente contratto.
- Il contratto di assicurazione "Tutela Legale" è accessorio e dipendente dal contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile e, pertanto, la copertura assicurativa di cui alla presente Sezione 3.3 cesserà di produrre effetti tutti i casi di risoluzione del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto.

### 3.4. GARANZIA ACCESSORIA FURTO/INCENDIO

Valida unicamente se espressamente richiamata in polizza

- OGGETTO DELLA GARANZIA:** L'ASSICURAZIONE copre, nei limiti e nei massimali indicati in Polizza:
  - FURTO: la perdita del possesso del MEZZO ASSICURATO a seguito del reato consumato di FURTO, purché la garanzia FURTO sia espressamente sottoscritta dal CONTRAENTE e richiamata in polizza;
  - INCENDIO: i danni materiali e diretti subiti dal MEZZO ASSICURATO a seguito di INCENDIO, purché la garanzia INCENDIO sia espressamente sottoscritta dal CONTRAENTE e richiamata in polizza.
- VALIDITA' TERRITORIALE:** L'ASSICURAZIONE FURTO e INCENDIO è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
- VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicata in polizza, purché sia stato pagato il PREMIO al momento della conclusione del contratto.
- GARANZIE PRESTATE:** Massimali, franchigie e scoperti sono applicati per SINISTRO/evento.

1. FURTO	INDENNIZZO	DIVIETO DI CUMULO	SCOPERTO	LIMITAZIONI
La garanzia copre la	La COMPAGNIA liquiderà	L'INDENNIZZO per	Per ogni singolo SINISTRO, la	La garanzia FURTO non è operante



<p>perdita del possesso del <b>MEZZO ASSICURATO</b> a seguito del reato consumato di <b>FURTO</b>, così come definito dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente.</p>	<p>all'<b>ASSICURATO</b> il <b>VALORE COMMERCIALE</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> alla data del <b>SINISTRO</b>, al netto dello scoperto applicabile e nei limiti della somma assicurata.</p>	<p><b>FURTO</b> non potrà mai essere cumulato con l'<b>INDENNIZZO</b> dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.</p>	<p><b>COMPAGNIA</b> applicherà i seguenti scoperti - con i relativi minimi - in relazione alla ripartizione territoriale di cui al successivo art. 7) della presente Sezione 3.5 della <b>POLIZZA</b>:</p> <p>a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€.</p> <p>Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto <math>900 \times 25\% = 225€</math>, <math>225€ &lt; 250€</math>; Importo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> 250€ - Importo liquidato <math>900€ - 250€ = 650€</math>.          Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto <math>1.500 \times 25\% = 375€</math>, <math>375€ &gt; 250€</math>; Importo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> 375€ - Importo liquidato <math>1.500€ - 375€ = 1.125€</math>.</p>	<p>nei seguenti casi:          a) <b>FURTO</b> commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'<b>ASSICURATO</b>, conducente del <b>MEZZO ASSICURATO</b> o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;          b) <b>FURTO</b> commesso mentre il <b>MEZZO ASSICURATO</b> era in custodia di terzi soggetti;          c) Rapina, come definito dall'art. 628 c.p.;          d) Appropriazione Indebita, come definito dall'art. 646 c.p.;          e) tentativo di <b>FURTO</b> o Rapina;          f) <b>FURTO</b> parziale;          g) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al <b>MEZZO ASSICURATO</b>, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul <b>MEZZO ASSICURATO</b>).</p> <p>La garanzia <b>FURTO</b> non copre i beni che si trovavano sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> oggetto di <b>FURTO</b>. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia <b>FURTO</b> non copre:</p> <p>a) eventuali optional del <b>MEZZO ASSICURATO</b>;          b) eventuali beni che si trovavano sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> al momento del <b>FURTO</b>, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'<b>ASSICURATO</b>.</p> <p>La garanzia <b>FURTO</b> non copre i danni subiti o arrecati dal <b>MEZZO ASSICURATO</b> allo scopo di perpetrare il <b>FURTO</b> o durante la circolazione successiva al <b>FURTO</b>.</p>
<p><b>2. INCENDIO</b></p>	<p><b>INDENNIZZO</b></p>	<p><b>DIVIETO DI CUMULO</b></p>	<p><b>SCOPERTO</b></p>	<p><b>LIMITAZIONI</b></p>
<p>La garanzia copre la distruzione del <b>MEZZO ASSICURATO</b> a seguito di <b>INCENDIO</b> per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del relitto. Si ha distruzione quando i danni subiti dal <b>MEZZO ASSICURATO</b> a seguito di <b>INCENDIO</b> superano l'80% del <b>VALORE COMMERCIALE</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> al momento del <b>SINISTRO</b>, come risultante dalla quotazione di <b>INFOBIKE/2RUOTE</b> alla data del <b>SINISTRO</b> al netto degli scoperti applicabili.</p>	<p>La <b>COMPAGNIA</b> liquiderà all'<b>ASSICURATO</b> il <b>VALORE COMMERCIALE</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> alla data del <b>SINISTRO</b>, al netto dello scoperto applicabile e nei limiti del <b>VALORE COMMERCIALE</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> indicato in polizza.</p>	<p>L'<b>INDENNIZZO</b> per <b>INCENDIO</b> non potrà mai essere cumulato con l'<b>INDENNIZZO</b> dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.</p>	<p>Per ogni singolo <b>SINISTRO</b>, la <b>COMPAGNIA</b> applicherà i seguenti scoperti - con i relativi minimi - in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.5 della <b>POLIZZA</b>:</p> <p>a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€;          e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> di 250€.</p> <p>Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto <math>900 \times 25\% = 225€</math>, <math>225€ &lt; 250€</math>; Importo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> 250€ - Importo liquidato <math>900€ - 250€ = 650€</math>.          Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto <math>1.500 \times 25\% = 375€</math>, <math>375€ &gt; 250€</math>; Importo a carico dell'<b>ASSICURATO</b> 375€ - Importo liquidato <math>1.500€ - 375€ = 1.125€</math>.</p>	<p>La garanzia <b>INCENDIO</b> non copre i danni causati da semplici bruciature non seguite da <b>INCENDIO</b>, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da <b>INCENDIO</b>.</p> <p>La garanzia <b>INCENDIO</b> non copre altresì i beni che si trovavano sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> al momento dell'<b>INCENDIO</b>. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia <b>INCENDIO</b> non copre:</p> <p>a) eventuali optional del <b>MEZZO ASSICURATO</b>;          b) eventuali beni che si trovavano sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> al momento dell'<b>INCENDIO</b>, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'<b>ASSICURATO</b>.</p> <p>La garanzia <b>INCENDIO</b> non comprende la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.</p>

- 5. ESCLUSIONI** e limitazioni della copertura assicurativa: La copertura assicurativa non ha effetto qualora il **FURTO** o l'**INCENDIO** e il conseguente danno sia stato causato da o conseguente a:
- dolo o colpa grave dell'**ASSICURATO**, del **CONTRAENTE** o del conducente del **MEZZO ASSICURATO** o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del **MEZZO ASSICURATO**;
  - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali, atti vandalici;

- c) trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d'acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
- d) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- e) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
- f) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- g) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
- h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
- i) **MEZZO ASSICURATO** non coperto dall'assicurazione sulla Responsabilità civile al momento del **SINISTRO**;
- j) **MEZZO ASSICURATO** guidato da **CONDUCENTE** non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o qualora al momento del **SINISTRO** il **CONDUCENTE** fosse in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al **CONDUCENTE** sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
- k) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- l) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia "Furto e Incendio", incluse le proibizioni decise dalle autorità Locali, Nazionali o Internazionali
- m) circolazione del **MEZZO ASSICURATO** con targa in prova;
- n) **MEZZO ASSICURATO** dato a noleggio;
- o) Utilizzo del **MEZZO ASSICURATO** contro la volontà del proprietario del **MEZZO ASSICURATO**;
- p) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- q) danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del **MEZZO ASSICURATO**, nonché i danni da mancato godimento ed uso del **MEZZO ASSICURATO** o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa. La garanzia **FURTO** e **INCENDIO** non coprono altresì le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al **MEZZO ASSICURATO** successivamente alla relativa omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall'**ASSICURATO** per l'acquisto di un nuovo veicolo;
- r) danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi di polizza;
- s) **MEZZO ASSICURATO** soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada.
6. **MEZZI esclusi dall'assicurazione: I SEGUENTI MEZZI NON POSSONO ESSERE COPERTI DALL'ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO:**
- a) **MEZZI** utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
- b) **MEZZI** costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
- c) **MEZZI** utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
- d) Quad e Sidecar;
7. **RIPARTIZIONE TERRITORIALE: Gli SCOPERTI vengono determinati sulla base della seguente ripartizione territoriale, in relazione alla Provincia del luogo di residenza dell'ASSICURATO:**
- ZONA 1:** BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR;
- ZONA 2:** AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB;
- ZONA 3:** AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV;
- ZONA 4:** AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC;
- ZONA 5:** BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA.
8. **COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO in caso di FURTO: L'ASSICURATO deve dare avviso alla SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte dell'ASSICURATO, la COMPAGNIA ha rispettivamente il diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..** La comunicazione dell'avvenuto **SINISTRO** deve essere effettuata alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** mediante raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, tramite sito web [www.24hasistance.com](http://www.24hasistance.com), oppure oppure via fax al seguente numero: +39 02 20564.900, oppure via PEC al seguente indirizzo: [posta.certificata@pec.coris.it](mailto:posta.certificata@pec.coris.it).
- La denuncia di sinistro deve contenere la seguente documentazione:**
- a) originale o copia autentica della denuncia di **FURTO** del **MEZZO ASSICURATO** presentata alle Competenti Autorità; qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- b) estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del **MEZZO ASSICURATO**;
- c) copia del certificato di proprietà del **MEZZO ASSICURATO**;
- d) copia della documentazione contrattuale dell'**ASSICURAZIONE**, sottoscritta dal **CONTRAENTE**;
- e) copia della polizza della Responsabilità Civile del **MEZZO ASSICURATO**;
- f) copia del Libretto di Circolazione del **MEZZO ASSICURATO**;
- g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il **VALORE DI ACQUISTO** del **MEZZO ASSICURATO**;
- h) copia certificato di residenza dell'**ASSICURATO**;
- i) chiavi originali in dotazione al **MEZZO ASSICURATO** e se dichiarato dal **CONTRAENTE** in quanto riportato sulla polizza, i dispositivi elettronici di avviamento;
- j) procura notarile a vendere per consentire alla **COMPAGNIA** di venire in possesso del **MEZZO ASSICURATO** ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
- k) autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione;
- l) dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.
- La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; **pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la COMPAGNIA non potrà procedere alla liquidazione dell'INDENNIZZO.** Nel caso in cui la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** necessiti di ulteriore documentazione, **L'ASSICURATO** dovrà evadere la richiesta della **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** in ordine all'integrazione della documentazione relativa al **SINISTRO** nel più breve tempo possibile.
9. **COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO in caso di INCENDIO: L'ASSICURATO deve dare avviso alla SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte dell'ASSICURATO, la COMPAGNIA ha rispettivamente il diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..** La comunicazione dell'avvenuto **SINISTRO** deve essere effettuata alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** mediante raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, tramite sito web [www.24hasistance.com](http://www.24hasistance.com), oppure via fax al seguente numero: +39 02 20564.900, oppure via PEC al seguente indirizzo: [posta.certificata@pec.coris.it](mailto:posta.certificata@pec.coris.it).
- La denuncia di sinistro deve contenere la seguente documentazione:**
- a) copia autentica della denuncia di **INCENDIO** del **MEZZO ASSICURATO** inoltrata all'Autorità Competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- b) dichiarazione di presa in carico del **MEZZO ASSICURATO** da parte di demolitore autorizzato;
- c) estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del **MEZZO ASSICURATO**;
- d) copia del certificato di proprietà del **MEZZO ASSICURATO**;
- e) copia della polizza della Responsabilità Civile del **MEZZO ASSICURATO**;
- f) copia della documentazione contrattuale dell'**ASSICURAZIONE**, sottoscritta dal **CONTRAENTE**;
- g) copia del Libretto di Circolazione del **MEZZO ASSICURATO**;
- h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il **VALORE DI ACQUISTO** del **MEZZO ASSICURATO**;
- i) copia certificato di residenza dell'**ASSICURATO**.
- La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; **pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la COMPAGNIA non potrà procedere alla liquidazione dell'INDENNIZZO.** Nel caso in cui la **SOCIETA' DI**

*GESTIONE DEI SINISTRI* necessari di ulteriore documentazione, *l'ASSICURATO* dovrà evadere la richiesta della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* in ordine all'integrazione della documentazione relativa al *SINISTRO* nel più breve tempo possibile.

10. **CONTROVERSIE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO:** In caso di disaccordo sull'entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in contraddittorio tra il perito nominato dalla *COMPAGNIA* e il perito nominato dall'*ASSICURATO*. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'*ASSICURATO* di adire l'Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.
11. **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:** La *COMPAGNIA* a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il *SINISTRO* e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno. La *COMPAGNIA*, qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, provvederà a versare l'*INDENNIZZO* dovuto ai sensi di polizza all'*ASSICURATO* entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. Qualora il *VALORE COMMERCIALE* del *MEZZO ASSICURATO* dichiarato in polizza risulti inferiore al reale *VALORE D'ACQUISTO*, in caso di prima immatricolazione, o al *VALORE COMMERCIALE* del *MEZZO ASSICURATO* al momento della sottoscrizione della polizza, l'*INDENNIZZO* sarà ridotto nella stessa proporzione.
12. **RECUPERO MEZZO ASSICURATO OGGETTO DI FURTO:** L'*ASSICURATO* deve dare tempestiva comunicazione alla *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* del ritrovamento del *MEZZO ASSICURATO*. In caso di recupero del *MEZZO ASSICURATO* prima del pagamento dell'*INDENNIZZO*, il *VALORE COMMERCIALE* del *MEZZO ASSICURATO* recuperato sarà computato in detrazione dell'*INDENNIZZO* dovuto ai sensi di polizza. Qualora, per qualsiasi motivo, l'*ASSICURATO* non possa procedere al trasferimento della proprietà del *MEZZO ASSICURATO* recuperato alla *COMPAGNIA*, l'*ASSICURATO* potrà ritenere il *MEZZO ASSICURATO*, previa restituzione dell'*INDENNIZZO* ricevuto alla *COMPAGNIA*. L'*ASSICURATO*, tuttavia, ha sempre la facoltà di ritenere il *MEZZO ASSICURATO* recuperato, previa restituzione dell'*INDENNIZZO* ricevuto alla *COMPAGNIA*.
13. **SOSPENSIONE TEMPORANEA E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:** In caso di sospensione temporanea della garanzia RCA, come disciplinato dall'art. 4 della Sezione 3.1 di polizza, la presente garanzia rimarrà sospesa per tutto il periodo di sospensione. In caso di riattivazione della garanzia RCA entro 12 mesi dall'avvenuta sospensione, la presente garanzia verrà riattivata a far data del giorno di riattivazione della garanzia RCA come indicata dal *CONTRAENTE* e la data di scadenza indicata in polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
14. **DISPOSIZIONI FINALI:** Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione 3.5, si intendono espressamente richiamate e operanti le disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente contratto.  
Il contratto di assicurazione "Furto/Incendio" è accessorio e dipendente dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile e, pertanto, la copertura assicurativa di cui alla presente sezione 3.5 cesserà di produrre effetti in tutti i casi di risoluzione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile Auto.
15. **DIRITTO DI SURROGAZIONE:** Qualora la *COMPAGNIA* abbia pagato l'*INDENNIZZO*, i diritti e le azioni spettanti al *CONTRAENTE*, all'*ASSICURATO* o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla *COMPAGNIA* ai sensi dell'art. 1203 c.c.

### 3.5. GARANZIA ACCESSORIA - RINUNCIA PARZIALE ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Valida unicamente se espressamente richiamata in polizza

1. **GARANZIA PRESTATI:** Fermo restando tutto quanto previsto nella Sezione 3.1 del presente contratto e unicamente a parziale deroga di quanto ivi previsto all'art. 9, per il primo *SINISTRO* per annualità assicurativa causato da *CONDUCENTE* in stato di ebbrezza, la *COMPAGNIA* rinuncia alla *RIVALSA* nei confronti dell'*ASSICURATO* e/o del *CONTRAENTE* unicamente nei seguenti casi e alle seguenti condizioni e modalità:
  - a) RINUNCIA TOTALE alla *RIVALSA* in caso di *SINISTRO* causato da *CONDUCENTE* in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia inferiore a 0,8 grammi per litro;
  - b) RINUNCIA PARZIALE alla *RIVALSA* in caso di *SINISTRO* causato da *CONDUCENTE* in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. In tale caso la *COMPAGNIA* avrà facoltà di *RIVALSA* fino all'importo di Euro 3.000,00, per *SINISTRO*

### 3.6. GARANZIA KASKO

Valida unicamente se espressamente richiamata in polizza

1. **OGGETTO DELLA GARANZIA:** L'*ASSICURAZIONE KASKO* copre, nei limiti e alle condizioni indicate in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal *MEZZO ASSICURATO* in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione del *MEZZO ASSICURATO* su *STRADA* o sulle *AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO* o all'interno delle *AREE PRIVATE*, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.
2. **VALIDITA' TERRITORIALE:** L'*ASSICURAZIONE KASKO* è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.
3. **VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicata in polizza, purché sia stato pagato il *PREMIO* al momento della conclusione del contratto.
4. **GARANZIE PRESTATE:** Massimali e franchigie sono applicati per *SINISTRO*/evento.

1. ASSICURAZIONE KASKO	INDENNIZZO	DIVIETTO DI CUMULO	SCOPERTO	LIMITAZIONI
La garanzia, nei limiti del valore assicurato, copre i danni materiali e diretti subiti dal <i>MEZZO ASSICURATO</i> in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione del <i>MEZZO ASSICURATO</i> su <i>STRADA</i> o sulle <i>AREE EQUIPARATE ALLE STRADE DI USO PUBBLICO</i> o all'interno delle <i>AREE PRIVATE</i> , ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste	La <i>COMPAGNIA</i> , nei limiti e alle condizioni indicate in polizza, procederà al risarcimento del danno in forma specifica ovvero alla compensazione del danno mediante ripristino del <i>VEICOLO</i> danneggiato effettuato presso il <i>CONCESSIONARIO UFFICIALE</i> del <i>MEZZO ASSICURATO</i> , o presso una struttura scelta dall' <i>ASSICURATO</i> . Il risarcimento sarà commisurato al <i>VALORE COMMERCIALE</i> del <i>MEZZO ASSICURATO</i> alla data del <i>SINISTRO</i> , al netto degli scoperti applicabili e nei limiti del <i>VALORE COMMERCIALE</i> del <i>MEZZO ASSICURATO</i> indicato in polizza. Inoltre trascorsi due anni dalla data di immatricolazione del <i>MEZZO ASSICURATO</i> i danni parziali verranno indennizzati applicando il degrado d'uso sulle parti sostituite e/o riparate determinato in base al rapporto tra il <i>VALORE D'ACQUISTO</i> del <i>MEZZO ASSICURATO</i> e il <i>VALORE COMMERCIALE</i> del <i>MEZZO ASSICURATO</i> alla data del <i>SINISTRO</i> . L' <i>INDENNIZZO</i> in ogni caso non potrà essere superiore al <i>VALORE COMMERCIALE</i> del <i>MEZZO ASSICURATO</i> indicato in polizza. La <i>COMPAGNIA</i> procederà al risarcimento in forma specifica dopo il pagamento della franchigia a carico dell'Assicurato.	L' <i>INDENNIZZO</i> dovuto per la garanzia <i>KASKO</i> non potrà mai essere cumulato con l' <i>INDENNIZZO</i> dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate	Per ogni singolo <i>Sinistro</i> la <i>Compagnia</i> applicherà i seguenti scoperti e relativi minimi in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.5 della Polizza: scoperti e relativi minimi applicabili nel caso in cui le riparazioni siano effettuate presso il <i>CONCESSIONARIO UFFICIALE</i> del <i>Veicolo</i> assicurato: a) Zona 1: Franchigia a carico dell'Assicurato di 350€; b) Zona 2: Franchigia a carico dell'Assicurato di 250€; c) Zona 3: Franchigia a carico dell'Assicurato di 150€; Qualora le riparazioni non siano effettuate presso il <i>CONCESSIONARIO UFFICIALE</i> del <i>Veicolo</i> assicurato scoperti e relativi minimi saranno raddoppiati.	Il <i>MEZZO ASSICURATO</i> si intende assicurato per il valore indicato in polizza.

5. **ESCLUSIONI e limitazioni della copertura assicurativa:** La copertura assicurativa non ha effetto qualora il **SINISTRO** e il conseguente danno sia stato causato da o conseguente a:
- dolo o colpa grave dell'**ASSICURATO**, del **CONTRAENTE** o del conducente del **MEZZO ASSICURATO** o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del **MEZZO ASSICURATO**;
  - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali, atti vandalici;
  - trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d'acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
  - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
  - trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
  - trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
  - inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
  - suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
  - MEZZO ASSICURATO** non coperto dall'assicurazione sulla Responsabilità civile al momento del **SINISTRO**;
  - MEZZO ASSICURATO** guidato da **CONDUCENTE** non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o in violazione alle clausole indicate in polizza di GUIDA ESPERTA o GUIDA ESCLUSIVA, qualora al momento del **SINISTRO** il **CONDUCENTE** fosse in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al **CONDUCENTE** sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
  - partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro;
  - ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia "KASKO", incluse le proibizioni decise dalle autorità Locali, Nazionali o Internazionali
  - circolazione del **MEZZO ASSICURATO** con targa in prova;
  - MEZZO ASSICURATO** dato a noleggio;
  - Utilizzo del **MEZZO ASSICURATO** contro la volontà del proprietario del **MEZZO ASSICURATO**;
  - partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
  - danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del **MEZZO ASSICURATO**, nonché i danni da mancato godimento ed uso del **MEZZO ASSICURATO** o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa. La garanzia "KASKO" non copre altresì le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al **MEZZO ASSICURATO** successivamente alla relativa omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall'**ASSICURATO** per l'acquisto di un nuovo veicolo;
  - danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi di polizza;
  - MEZZO ASSICURATO** soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada.
  - Collisione con animali selvatici
6. **MEZZI esclusi dall'ASSICURAZIONE:** I seguenti **MEZZI** non possono essere coperti dall'**ASSICURAZIONE KASKO**:
- MEZZI** utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
  - MEZZI** costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
  - MEZZI** utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
  - Quad e Sidecar;
  - MEZZI** immatricolati da più di 5anni.
7. **RIPARTIZIONE TERRITORIALE:** Gli **SCOPERTI** vengono determinati sulla base della seguente ripartizione territoriale, in relazione alla Provincia del luogo di residenza dell'**ASSICURATO**:
- ZONA 1:** Campania - Calabria - Puglia  
**ZONA 2:** Sicilia - Sardegna  
**ZONA 3:** Italia - Altre regioni
8. **COSA FARE PER RICHIEDERE UN INDENNIZZO:** L'**ASSICURATO** deve dare avviso alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** entro 3 giorni da quello in cui il **SINISTRO** si è verificato o l'**ASSICURATO** ne ha avuto conoscenza. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte dell'**ASSICURATO**, la **COMPAGNIA** ha rispettivamente il diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c.. La comunicazione dell'avvenuto **SINISTRO** deve essere effettuata alla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** mediante raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, tramite sito web [www.24hasstance.com](http://www.24hasstance.com), oppure via fax al seguente numero: +39 02 20564.900, oppure via PEC al seguente indirizzo: [posta.certificata@pec.coris.it](mailto:posta.certificata@pec.coris.it).
9. **CONTROVERSIE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO:** In caso di disaccordo sull'entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in contraddittorio tra il perito nominato dalla **COMPAGNIA** e il perito nominato dall'**ASSICURATO**. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'**ASSICURATO** di adire l'Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.
10. **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:** La **COMPAGNIA** a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il **SINISTRO** e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno. La **COMPAGNIA**, qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, provvederà a versare l'**INDENNIZZO** dovuto ai sensi di polizza all'**ASSICURATO** entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza. Qualora il **VALORE COMMERCIALE** del **MEZZO ASSICURATO** indicato in polizza risulti inferiore al reale **VALORE D'ACQUISTO**, in caso di prima immatricolazione, o al **VALORE COMMERCIALE** del **MEZZO ASSICURATO** al momento della sottoscrizione della polizza, l'**INDENNIZZO** sarà ridotto nella stessa proporzione.
11. **SOSPENSIONE TEMPORANEA E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:** In caso di sospensione temporanea della garanzia RCA, come disciplinato dall'art. 4 della Sezione 3.1 di polizza, la presente garanzia rimarrà sospesa per tutto il periodo di sospensione. In caso di riattivazione della garanzia RCA entro 12 mesi dall'avvenuta sospensione, la presente garanzia verrà riattivata a far data del giorno di riattivazione della garanzia RCA come indicata dal **CONTRAENTE** e la data di scadenza indicata in polizza verrà prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
12. **DISPOSIZIONI FINALI:** Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione 3.6, si intendono espressamente richiamate e operanti le disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente contratto.  
Il contratto di assicurazione "KASKO" è accessorio e dipendente dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile e, pertanto, la copertura assicurativa di cui alla presente sezione 3.6 cesserà di produrre effetti in tutti i casi di risoluzione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
13. **DIRITTO DI SURROGAZIONE:** Qualora la **COMPAGNIA** abbia pagato l'**INDENNIZZO**, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all'**ASSICURATO** o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla **COMPAGNIA** ai sensi dell'art. 1203 c.c.

### 3.7. PACCHETTO PREMIUM – GARANZIE ACCESSORIE

#### 3.7.1. ESTENSIONE GARANZIA FURTO/INCENDIO

Valida unicamente se espressamente richiamata in polizza




1. **OGGETTO DELLA GARANZIA:** L'ASSICURAZIONE copre, nei limiti e alle condizioni indicati in polizza:
- a) **FURTO PARZIALE:** I danni materiali e diretti subiti dal MEZZO ASSICURATO a seguito di FURTO tentato o consumato del MEZZO ASSICURATO, purché la garanzia FURTO sia espressamente sottoscritta dal CONTRAENTE e richiamata in polizza;
  - b) **RICORSO TERZI DA INCENDIO:** I danni materiali e diretti provocati a cose di terzi da INCENDIO del MEZZO ASSICURATO, quando il MEZZO ASSICURATO non si trovi in circolazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, purché la garanzia INCENDIO sia espressamente sottoscritta dal CONTRAENTE e richiamata in polizza.
2. **GARANZIE PRESTATE:** Massimali, Franchigie e Scoperti sono applicati per SINISTRO/evento.

1	FURTO PARZIALE	INDENNIZZO	DIVIETO DI CUMULO	SCOPERTO	LIMITAZIONI
	La garanzia <b>FURTO PARZIALE</b> copre, nei limiti del valore assicurato, i seguenti danni cagionati al <b>MEZZO ASSICURATO</b> nell'esecuzione o in conseguenza del <b>FURTO</b> in presenza di manomissione o scasso: a) danni subiti dal <b>MEZZO ASSICURATO</b> in caso di <b>FURTO</b> consumato con ritrovamento del <b>MEZZO ASSICURATO</b> prima che siano decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente; b) danni subiti dal <b>MEZZO ASSICURATO</b> in caso di <b>FURTO</b> tentato del <b>MEZZO ASSICURATO</b> ; c) danni subiti dal <b>MEZZO ASSICURATO</b> durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al <b>FURTO</b> , purché i danni siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.	La <b>COMPAGNIA</b> liquiderà i danni all' <b>ASSICURATO</b> , nei limiti e alle condizioni di polizza, i danni coperti dalla garanzia <b>FURTO PARZIALE</b> subiti dal <b>MEZZO ASSICURATO</b> , applicando il degrado d'uso sulle parti sostituite e/o riparate determinato in base al rapporto tra il <b>VALORE D'ACQUISTO</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> e il <b>VALORE COMMERCIALE</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> alla data del <b>SINISTRO</b> . L' <b>INDENNIZZO</b> in ogni caso non potrà essere superiore al <b>VALORE COMMERCIALE</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> indicato in polizza, al netto degli scoperti applicabili.	L' <b>INDENNIZZO</b> per la garanzia <b>FURTO PARZIALE</b> non potrà mai essere cumulato con l' <b>INDENNIZZO</b> dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate	Per ogni singolo <b>SINISTRO</b> , la <b>COMPAGNIA</b> applicherà i seguenti scoperti - con i relativi minimi - in relazione alla ripartizione territoriale di cui all'art. 7) della Sezione 3.5 della <b>POLIZZA</b> : a) Zona 1: Scoperto 10%, con un minimo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> di 250€; b) Zona 2: Scoperto 15%, con un minimo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> di 250€; c) Zona 3: Scoperto 20%, con un minimo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> di 250€; d) Zona 4: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> di 250€; e) Zona 5: Scoperto 25%, con un minimo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> di 250€. Esempio 1: Zona 5 - Danno 900€ - Scoperto 900x25%=225€, 225€<250€; Importo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> 250€ - Importo liquidato 900€ - 250€=650€. Esempio 2: Zona 5 - Danno 1.500€ - Scoperto 1.500x25%=375€, 375€>250€; Importo a carico dell' <b>ASSICURATO</b> 375€ - Importo liquidato 1.500€ - 375€=1.125€.	La garanzia <b>FURTO PARZIALE</b> non è operante in caso di: a) <b>FURTO</b> commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell' <b>ASSICURATO</b> , conducente del <b>MEZZO ASSICURATO</b> o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; b) Rapina, come definito dall'art. 628 c.p., o tentativo di rapina; c) Appropriazione indebita, come definito dall'art. 646 c.p.; d) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al <b>MEZZO ASSICURATO</b> , durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, stabilmente installati sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> . La garanzia <b>FURTO PARZIALE</b> non copre i beni che si trovavano sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> oggetto di <b>FURTO</b> . A titolo esemplificativo e non limitativo, non sono coperti: a) eventuali optional del <b>MEZZO ASSICURATO</b> ; b) eventuali beni che si trovavano sul <b>MEZZO ASSICURATO</b> al momento del <b>FURTO</b> , quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell' <b>ASSICURATO</b> .
2	<b>RICORSO TERZI DA INCENDIO</b>	<b>INDENNIZZO</b>	<b>DIVIETO DI CUMULO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>	<b>LIMITAZIONI</b>
	La garanzia copre i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, da <b>INCENDIO</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> , compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dell' <b>ASSICURATO</b> per il ricovero del <b>MEZZO ASSICURATO</b> quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private	La <b>COMPAGNIA</b> liquiderà i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi a seguito dell' <b>INCENDIO</b> del <b>MEZZO ASSICURATO</b> nei limiti di Euro 50.000,00 per <b>SINISTRO</b> e per anno, al netto delle franchigie applicabili.	L' <b>INDENNIZZO</b> per Ricorso Terzi da Incendio non potrà mai essere cumulato con l' <b>INDENNIZZO</b> dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove acquistate.	Per ogni singolo <b>SINISTRO</b> , la <b>COMPAGNIA</b> applicherà una Franchigia fissa e assoluta di 1.000€.	Ai fini dell'operatività della garanzia <b>RICORSO TERZI DA INCENDIO</b> non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente e ogni persona che stabilmente convive con l' <b>ASSICURATO</b> e/o con il <b>CONTRAENTE</b> (stesso Stato di Famiglia); b) Se l' <b>ASSICURATO</b> o il <b>CONTRAENTE</b> non è una persona fisica, non sono Terzi le società in cui l' <b>ASSICURATO</b> o il <b>CONTRAENTE</b> o le persone indicate prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore.

3. **DISPOSIZIONI FINALI:** Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione 3.7.1, si intendono espressamente richiamate e operanti le disposizioni di cui alle Sezioni 2 e 3.5 del presente contratto.

1 ottobre 2018



#### 4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. (di seguito denominata "la normativa sulla privacy"), ed in relazione ai dati personali, acquisiti direttamente dall'interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

##### 1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- è diretto all'espletamento da parte della **COMPAGNIA** delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge, nonché gestione e liquidazione dei **SINISTRI** attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la **COMPAGNIA** è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- è diretto all'espletamento da parte della **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** delle finalità di gestione e liquidazione dei **SINISTRI** attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la **COMPAGNIA** è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- è diretto all'espletamento da parte dell'**INTERMEDIARIO** delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della **COMPAGNIA**;
- può anche essere diretto all'espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell'interessato senza alcun costo e senza la necessità di fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia.

##### 2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- è effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e nell'ambito sua struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento.

##### 3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere nonché per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 o necessario alla gestione e liquidazione dei **SINISTRI** assicurativi;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso;
- facoltativo relativamente a dati sensibili indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'istaurazione del rapporto di assicurazione e/o di esecuzione delle prestazioni richieste.

##### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti e la liquidazione dei **SINISTRI**;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

##### 5. COMUNICAZIONI DEI DATI:

- alcuni dati personali dell'interessato possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della Compagnia stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione, e che utilizzeranno i dati dell'interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento nonché e che assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto, enti ed organismi pubblici, associativi, IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

##### 6. DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non sono soggetti a diffusione.

##### 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: alcuni dati personali dell'interessato possono, sempre per le finalità succitate, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Reg. UE 2016/679

##### 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: La normativa conferisce all'interessato l'esercizio di tutti i diritti, tra cui quelli di:

- ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l'elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. a), nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili;
- di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettificazione la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
- di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei Dati (RDP);
- di proporre reclamo all'autorità di controllo con riferimento allo Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione;
- di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca;

##### 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI:

la **COMPAGNIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Titolare del trattamento dati e/o al Responsabile della Protezione dati (RPD): [DPO@societegenerale-insurance.it](mailto:DPO@societegenerale-insurance.it).

##### 10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI:

l'**INTERMEDIARIO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa.

La **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RDP): [segreteria@dffsas.eu](mailto:segreteria@dffsas.eu) - pec: [segreteria@pec.dffsas.eu](mailto:segreteria@pec.dffsas.eu).

1 ottobre 2018

